



COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA
PROVINCIA DI L'AQUILA



PIANO REGOLATORE GENERALE
ai sensi della L.R. 18/1983 e ss.mm.ii. con valenza di
piano di ricostruzione per i centri storici ai sensi della L. 77/2009

B. Norme generali

Approvazione	Adozione

Sindaco: Paolo Eusani

Responsabile del procedimento: Claudio Di Cerbo

Coordinamento: Vezio De Lucia, Georg Josef Frisch

Analisi urbanistiche: Monica Cerulli

Elaborazioni cartografiche: Antonio Mallardo

Spazio pubblico e reti tecnologiche: Andrea Giura Longo

Geologia e fattibilità: Eros Aiello, Gabriele Grandini

Analisi socio-economiche: Silvio Casucci

Valutazione ambientale strategica: Cecilia Sassi

Sistema informativo territoriale: Alessandro Abaterusso

webGIS: Filippo Bonechi

INDICE

Titolo I. Disposizioni generali	5
Articolo 1. Finalità, contenuti e ambito di applicazione	5
Articolo 2. Elaborati costitutivi	6
Articolo 3. Efficacie.....	8
Titolo II. Territorio rurale e aperto.....	10
Capo I. <i>Le articolazioni del territorio rurale e aperto.....</i>	<i>10</i>
Articolo 4. Disposizioni generali	10
Articolo 5. Territorio rurale e aperto a prevalente funzione agricola (E1)	11
Articolo 6. Territorio rurale e aperto a prevalente funzione ambientale (E2).....	12
Articolo 7. Trasformazioni fisiche degli edifici esistenti.....	14
Articolo 8. Trasformazioni funzionali degli edifici esistenti	15
Articolo 9. Edifici funzionali all'esercizio dell'attività agricola: edifici residenziali .	15
Articolo 10. Edifici funzionali all'esercizio dell'attività agricola: annessi rustici.....	17
Capo II. <i>Disciplina delle trasformazioni diffuse</i>	<i>18</i>
Articolo 11. Annessi agricoli precari e per dell'agricoltura amatoriale	18
Articolo 12. Strutture per attività connesse all'agricoltura.....	19
Articolo 13. Impianti tecnologici a rete e puntuali	20
Articolo 14. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	20
Titolo III. Territorio urbano.....	22
Articolo 15. Tessuto urbano storico (A1 e A2).....	22
Articolo 16. Tessuto urbano di completamento (B1)	22
Articolo 17. Tessuto urbano di trasformazione (B2)	25
Articolo 18. Verde privato di rilevante valore paesaggistico	26
Articolo 19. Viabilità e verde stradale.....	26
Titolo IV. Elementi territoriali di interesse culturale	27
Articolo 20. Limitazioni d'uso degli elementi territoriali di interesse culturale.....	27
Capo I. <i>Elementi territoriali di interesse storico e culturale</i>	<i>28</i>
Articolo 21. Unità edilizia di interesse storico.....	28
Articolo 22. Elemento o manufatto di interesse storico.....	28
Articolo 23. Ambito di tutela archeologica	28
Capo II. <i>Elementi territoriali di interesse paesaggistico e naturale.....</i>	<i>29</i>
Articolo 24. Regio tratturo L'Aquila-Foggia e relativa zona di rispetto	29
Articolo 25. Area soggetta a tutela paesaggistica degli insediamenti.....	29
Articolo 26. Bosco e attività selvicolturale.....	30
Capo III. <i>Elementi di criticità paesaggistica.....</i>	<i>31</i>
Articolo 27. Cave e discariche dismesse.....	31

Titolo V. Attrezzature e infrastrutture.....	32
Capo I. <i>Sistema delle attrezzature.....</i>	32
Articolo 28. Aree a standard urbanistico locale e di interesse generale.....	32
Articolo 29. Struttura turistico-alberghiera.....	34
Articolo 30. Complesso cimiteriale.....	34
Articolo 31. Aree da destinare alla protezione civile.....	35
Articolo 32. Area per impianti tecnologici.....	35
Capo II. <i>Sistema delle infrastrutture per la mobilità.....</i>	36
Articolo 33. Rete stradale esistente.....	36
Articolo 34. Altra viabilità e strade vicinali.....	36
Articolo 35. Rete di percorsi ambientali e per la mobilità alternativa.....	37
Articolo 36. Fasce di rispetto stradale.....	38
Titolo VI. Attuazione	39
Capo I. <i>Modalità di attuazione diretta e indiretta.....</i>	39
Articolo 37. Interventi ad attuazione diretta.....	39
Articolo 38. Interventi edilizi previsti nei piani di ricostruzione.....	39
Articolo 39. Gli ambiti a progettazione unitaria.....	39
Articolo 40. Le schede progetto contenute nell'Appendice B2.....	40
Articolo 41. Disposizioni transitorie.....	40
Capo II. <i>Gli strumenti di attuazione.....</i>	41
Articolo 42. Efficacie e provvedimenti dei piani attuativi.....	41
Articolo 43. Elaborati costitutivi dei piani attuativi.....	42
Articolo 44. Il piano di sviluppo aziendale.....	44
Articolo 45. Procedimenti formativi del piano di sviluppo aziendale.....	46
Articolo 46. I progetti unitari.....	46
Articolo 47. Le opere pubbliche.....	47
Titolo VII. Disposizioni finali.....	48
Articolo 48. Atti di assenso.....	48
Articolo 49. Salvaguardie.....	48
Articolo 50. Rinvio e adeguamenti ad altre disposizioni.....	48

Titolo I. Disposizioni generali

Articolo 1. Finalità, contenuti e ambito di applicazione

1. Il presente piano regolatore generale, formato, in conformità alle vigenti disposizioni statali e regionali, e nel rispetto delle disposizioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati, con particolare riferimento al piano regionale paesistico approvato con deliberazione di consiglio regionale 21/03/1990, n. 141/21 e aggiornato nel 2004, e al piano territoriale di coordinamento della provincia di L'Aquila, approvato con deliberazione del consiglio provinciale 28 aprile 2004, n. 62, persegue la realizzazione, nel territorio interessato, di uno sviluppo sostenibile, attraverso:
 - a) le tutele dell'integrità fisica e dell'identità culturale, assunte come condizioni di ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del medesimo territorio;
 - b) la valorizzazione delle qualità, ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali e sociali presenti, nonché il ripristino delle qualità deteriorate, e il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità, formale e funzionale;
 - c) la configurazione di un assetto del territorio interessato coerente con le predette finalità, mediante la definizione:
 - delle trasformazioni fisiche ammissibili o prescritte, nonché delle utilizzazioni compatibili, degli immobili che compongono il suddetto territorio;
 - delle destinazioni d'uso vincolanti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente piano regolatore generale:
 - definisce le trasformazioni ammissibili e le utilizzazioni compatibili, sia nel territorio rurale e aperto che nel sistema insediativo;
 - definisce la rete delle infrastrutture per la mobilità e la relativa disciplina;
 - individua gli ambiti nei quali la disciplina urbanistica si attua pienamente soltanto sulla base di piani attuativi, o di progetti unitari, o di progetti di opere pubbliche, e stabilisce le direttive, anche di carattere quantitativo, da osservare da tali strumenti;
 - imprime a determinati immobili, o complessi di immobili, specifiche e vincolanti destinazioni d'uso, particolarmente per servizi pubblici o a uso collettivo;
 - garantisce le richieste dotazioni di spazi per servizi pubblici o a uso collettivo, sia imprimendo direttamente a determinati immobili, o complessi di immobili, le relative destinazioni d'uso vincolanti, sia dettando le relative direttive, anche di carattere quantitativo, ai previsti piani attuativi, o progetti unitari, o progetti di opere pubbliche;
 - precisa la fattibilità delle trasformazioni ammissibili e delle utilizzazioni compatibili derivanti dalle condizioni di pericolosità geologica e idraulica e dalle caratteristiche idrogeologiche;
 - precisa i requisiti richiesti in ragione di condizioni di fragilità ambientale.

3. Ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni e delle leggi regionali 12/04/1983, n. 18 e 24/04/1990, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, la disciplina dettata dal presente piano regolatore trova applicazione nel territorio compreso entro la circoscrizione amministrativa del Comune di Prata D'Ansidonia.
4. All'interno della perimetrazione approvata con Intesa di cui all'art. 3, co. 1, del DCD n. 3 del 9 marzo 2010, prot. n. 1025/STM del 21 luglio 2010, la disciplina urbanistica del presente piano ha valenza di piano di ricostruzione dei centri storici ai sensi della legge 24 giugno 2009, n. 77.

Articolo 2. Elaborati costitutivi

1. Il presente piano regolatore generale è costituito da:
 - a) la relazione, contenente la descrizione della disciplina urbanistica, dei metodi adottati per la sua definizione, degli esiti delle analisi condotte, delle scelte operate e delle relative motivazioni:
 - A. Relazione
 - b) le presenti norme, delle quali formano parte integrante 3 appendici:
 - B. Norme
 - Appendice B1. Definizioni*
 - Appendice B2. Ambiti assoggettati a progettazione unitaria. Schede progetto*
 - Appendice B3. Disposizioni per l'integrità fisica*
 - c) i seguenti elaborati grafici:
 - C1. *Sistemi territoriali*; n. 2 tavole in scala 1:5.000 con riferimento alla totalità del territorio compreso entro la circoscrizione amministrativa del Comune di Prata D'Ansidonia, contrassegnate dalle sigle da C1.01 a C1.02
 - C2. *Assetto del territorio urbano*; n. 2 tavole in scala 1:2.000 con riferimento ai centri e nuclei del sistema insediativo, e precisamente le seguenti:
 - C2.01 Assetto del territorio urbano. Prata*
 - C2.02 Assetto del territorio urbano. Tusio e San Nicandro*
 - d) le disposizioni relative alla fattibilità geologica e lo studio di microzonazione sismica:
 - D1. Relazione geologico-tecnica corredata dai seguenti elaborati di studio e analisi in scala 1:10.000:
 - D2 – Carta geologica*
 - D3 – Carta litotecnica*
 - D4 – Carta geomorfologica*
 - D5 – Carta dell'acclività dei versanti*
 - D6 – Carta dei vincoli sovracomunali (scale varie)*
 - la carta della microzonazione sismica livello 1 consistente in:
 - D7a – Carta delle indagini (scala 1:2.000)*
 - D7b – Carta delle indagini (scala 1:2.500)*
 - D8 – Carta delle frequenze (scala 1:5.000)*
 - D9 – Carta geologico – tecnica (scala 1:5.000)*

- D10 – Carta delle MOPS (scala 1:5.000)*
- le carte della fattibilità, estese ai centri urbani e redatte in scala 1:2000:
 - D.11 Carta della fattibilità di Prata D’Ansidonia*
 - D.12 Carta della fattibilità di San Nicandro e Tussio*
 - e) la valutazione degli effetti ambientali (valutazione ambientale strategica):
 - E1. Rapporto ambientale con allegato programma di monitoraggio (Art. 13 D.Lgs 152/2006)
 - E2. Sintesi non tecnica (Art. 13, c.5 D.Lgs 152/2006)
2. Il presente piano regolatore generale contiene altresì la disciplina urbanistica coordinata dei piani di ricostruzione predisposti ai sensi dell’art. 14, comma 5 bis, L. 24 giugno 2009, n. 77, dei centri storici perimetrati ai sensi dell’art. 3, co. 1, del Decreto del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 9 marzo 2010, costituita da:
- F1. Disciplina urbanistica coordinata dei piani di ricostruzione Prata/Castel Camponeschi e Tussio/San Nicandro
 - F2. *Classificazione edilizia e tipologie di intervento*; n. 3 tavole in scala 1:1.000 con riferimento agli ambiti dei piani di ricostruzione, e precisamente le seguenti:
 - F2.01 Classificazione edilizia e tipologie di intervento. Prata*
 - F2.02 Classificazione edilizia e tipologie di intervento. Tussio*
 - F2.03 Classificazione edilizia e tipologie di intervento. San Nicandro*
3. Il quadro conoscitivo sul quale è fondato il piano regolatore generale è costituito dai seguenti elaborati cartografici, redatti preferibilmente in scala 1:10.000 per le componenti territoriali e 1:1.000 per le tematiche urbane:
- Inquadramento
 - I.01 Inquadramento sovracomunale (tavola d’insieme in scala 1:25.000)*
 - I.02 Stralcio del piano paesistico (tavola in scala 1:10.000)*
 - I.03 Stralcio del piano paesaggistico. Carta dei valori (tavola in scala 1:10.000)*
 - I.04 Stralcio del Ptcp (tavola in scala 1:10.000)*
 - Sistema paesaggistico e ambientale
 - P.01 Beni culturali e paesaggistici in attuazione del D.lgs 42/2004 (tav. in scala 1:10.000)*
 - P.02 Patrimonio storico e ambientale (tavola in scala 1:10.000)*
 - P.03 Uso del suolo agricolo (tavola in scala 1:10.000)*
 - Armatura territoriale
 - T.01 Sistema dell’accessibilità (tavola in scala 1:10.000)*
 - T.02 Immobili di proprietà comunale, Università agraria o altri enti (tav. scala 1:10.000)*
 - T.03 Reti, impianti e detrattori ambientali (tavola scala 1:10.000)*
 - T.04 Attrezzature di interesse collettivo (tavola scala 1:10.000)*
 - Sistema insediativo urbano
 - U.01 Evoluzione del sistema insediativo (tavola in scala 1:10.000)*
 - U.02 Stato di attuazione della pianificazione urbanistica (tavola in scala 1:10.000)*
 - U.03 Densità urbana e consistenza del patrimonio edilizio (3 tavole in scala 1:1.000)*
 - U.04 Funzioni urbane e destinazioni d’uso degli immobili (3 tavole in scala 1:1.000)*

*U.05 Struttura insediativa (3 tavole in scala 1:1.000)***Articolo 3. Efficacie**

1. Le disposizioni del presente piano regolatore generale sostituiscono integralmente ogni altra norma urbanistica eventualmente esistente precedentemente alla sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni del presente piano regolatore generale, con le eccezioni specificamente disposte ai commi 5, 6 e 7, hanno validità a tempo indeterminato.
3. Le utilizzazioni stabilite compatibili, nonché quelle prescritte, in quanto destinazioni d'uso vincolanti, sono attivabili solamente ove le trasformazioni fisiche della specifica unità di spazio, eventualmente necessarie per consentire l'efficiente esplicazione della particolare utilizzazione proposta, siano ammissibili nell'integrale rispetto delle relative disposizioni.
4. Nelle unità di spazio aventi un'utilizzazione in atto non rientrante fra le utilizzazioni stabilite compatibili, ovvero difforme dalle utilizzazioni prescritte, sono ammissibili esclusivamente le trasformazioni fisiche rientranti nella definizione di manutenzione straordinaria che non rendano l'unità di spazio interessata inadatta, o maggiormente inadatta, alle utilizzazioni specifiche rientranti fra quelle compatibili, o prescritte. Tali trasformazioni, inoltre, qualora l'utilizzazione prescritta comporti l'acquisizione dell'unità di spazio interessata da parte dei soggetti pubblici competenti alla loro utilizzazione, non devono in alcun caso comportare migliorie o addizioni.
5. Le disposizioni del presente piano regolatore generale recanti la diretta attribuzione a unità di spazio determinate di utilizzazioni prescritte, cioè di destinazioni d'uso vincolanti, che comportino l'acquisizione degli immobili interessati da parte di soggetti pubblici, ovvero la loro trasformabilità e utilizzabilità solamente da parte di soggetti pubblici, hanno vigenza per un periodo di tempo non superiore al quinquennio, a decorrere dall'entrata in vigore del presente piano regolatore generale, ove il soggetto pubblico competente non abbia proceduto all'acquisizione, ovvero non siano stati approvati i progetti esecutivi relativi alle trasformazioni necessarie ad attivare le utilizzazioni prescritte, e salvo che il medesimo soggetto pubblico competente non abbia convenuto con i proprietari degli immobili interessati il mantenimento dell'utilizzazione prescritta per ulteriori periodi di tempo.
6. Le disposizioni dei piani attuativi del presente strumento di pianificazione urbanistica recanti la diretta attribuzione a unità di spazio determinate di utilizzazioni prescritte, cioè di destinazioni d'uso vincolanti, che comportino l'acquisizione degli immobili interessati da parte di soggetti pubblici, ovvero la loro trasformabilità e utilizzabilità solamente da parte di soggetti pubblici, hanno vigenza per un periodo di tempo non superiore al decennio, a decorrere dall'entrata in vigore dei medesimi piani attuativi, sempre ove il soggetto pubblico competente non

abbia proceduto all'acquisizione, ovvero non siano stati approvati i progetti esecutivi relativi alle trasformazioni necessarie ad attivare le utilizzazioni prescritte, e salvo che il medesimo soggetto pubblico competente non abbia convenuto con i proprietari degli immobili interessati il mantenimento dell'utilizzazione prescritta per ulteriori periodi di tempo.

7. Le disposizioni di cui alle schede che compongono l'Appendice B2 delle presenti norme, costituenti direttive per la definizione dei piani attuativi, o dei progetti unitari, o dei progetti di opere pubbliche, da formare, hanno vigenza per un periodo di tempo non superiore al quinquennio, a decorrere dall'entrata in vigore del presente strumento di pianificazione urbanistica, ove non sia intercorsa l'approvazione dei predetti strumenti esecutivi da formare, e, nel caso essi siano di iniziativa privata non sia stata stipulata la relativa eventualmente richiesta convenzione, o non sia stato sottoscritto il relativo eventualmente richiesto atto unilaterale d'obbligo.
8. Decorsi inutilmente i periodi di tempo di cui ai commi 6, 7 e 8, negli immobili interessati sono ammissibili esclusivamente, purché nel rispetto di ogni pertinente disposizione di legge e di ogni altra pertinente disposizione dettata dalla pianificazione sovraordinata e dal presente piano regolatore generale:
 - a) qualora ricadano all'esterno del perimetro dei centri abitati definito dal presente piano regolatore generale, le trasformazioni, fisiche e funzionali, ammissibili nel subsistema del territorio rurale e aperto di pertinenza;
 - b) qualora ricadano all'interno del perimetro dei centri abitati definito dal presente piano regolatore generale, le trasformazioni fisiche rientranti nelle definizioni di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia "leggera", degli edifici, e degli altri manufatti edilizi, esistenti, senza mutamento degli usi in atto.

Titolo II. Territorio rurale e aperto

Capo I. Le articolazioni del territorio rurale e aperto

Articolo 4. Disposizioni generali

1. La valorizzazione del paesaggio e il recupero del patrimonio agricolo sono obiettivi prioritari del presente piano regolatore generale. Pertanto, esso promuove ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei lavoratori agricoli e delle imprese coltivatrici, facendo divieto di destinare il territorio agricolo ad uso diverso. Le eventuali destinazioni d'uso diverse da quella agricola, se legittimamente esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, sono fatte salve.
2. Sulle tavole contrassegnate con *C1. Sistemi territoriali* sono individuati i seguenti subsistemi del territorio rurale e aperto, identificati in base ai loro caratteri distintivi prevalenti:
 - territorio rurale e aperto a prevalente funzione agricola (E1);
 - territorio rurale e aperto a prevalente funzione ambientale (E2).
3. Nel territorio rurale e aperto sono ammissibili:
 - a) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, di impianti a rete e puntuali per lo smaltimento dei reflui, di impianti a rete per le telecomunicazioni e per il trasporto dell'energia i quali, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, devono essere completamente interrati;
 - b) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, i quali non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti;
 - c) la manutenzione delle strade esistenti;
 - d) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di opere di difesa idraulica, e simili;
 - e) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi;
 - f) l'ordinaria coltivazione del suolo e l'esercizio delle attività selvicolturali e di pascolo;
 - g) la realizzazione e la manutenzione di aree sistemate a verde, anche alberato, e dotate di attrezzature mobili, o amovibili e precarie, per la sosta e la consumazione di cibi e bevande;
 - h) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di impianti scoperti per la pratica sportiva, esclusivamente nelle immediate pertinenze di edifici esistenti o edificabili, al servizio dei residenti e degli utenti dei medesimi edifici, e fermo

- restando che le strutture di servizio, quali spogliatoi, servizi igienici, e simili, devono essere realizzate all'interno degli stessi edifici;
- i) le trasformazioni fisiche degli edifici esistenti, a norma dell'Articolo 7;
 - j) le trasformazioni funzionali degli edifici esistenti, a norma dell'Articolo 8.
4. Degli edifici esistenti nel territorio rurale e aperto sono compatibili le seguenti utilizzazioni:
- zootecnia;
 - attività connesse con l'agricoltura;
 - abitazioni ordinarie;
 - abitazioni rurali;
 - manifatture;
 - commercio al dettaglio;
 - attività di supporto al commercio;
 - attività ricettive, limitate ad agriturismo;
 - erogazioni dirette di servizi;
 - strutture culturali, limitate a centri di ricerca; musei; sedi espositive;
 - strutture associative;
 - strutture ricreative;
 - strutture religiose;
 - strutture sanitarie e assistenziali, limitate a laboratori veterinari e ricoveri per animali;
 - attrezzature tecnologiche.
5. Degli edifici funzionali all'esercizio dell'attività agricola, oggetto delle trasformazioni di cui all'Articolo 9 o all'Articolo 10, sono compatibili esclusivamente le seguenti utilizzazioni:
- zootecnia;
 - attività connesse con l'agricoltura;
 - abitazioni rurali;
 - attività ricettive, limitate a agriturismo.

Articolo 5. Territorio rurale e aperto a prevalente funzione agricola (E1)

1. Il territorio rurale e aperto a prevalente funzione agricola (E1) comprende il territorio comunale largamente pianeggiante dal piede di Monte Polveroso fino al confine comunale settentrionale. Gli interventi di trasformazione fisica e funzionale sono indirizzati prioritariamente:
- al mantenimento delle qualità diffuse del paesaggio agricolo attraverso misure volte al rafforzamento delle attività agricole;
 - al ripristino e alla tutela dei percorsi minori e delle visuali panoramiche di ampio valore estetico-paesaggistico;
 - alla conservazione e alla tutela paesaggistico-ambientale del contesto di interesse storico e archeologico;

- al recupero e alla riqualificazione delle aree dismesse, legate alle attività estrattive e di discarica;
 - alla conservazione e al recupero delle unità edilizie di interesse storico, preservando i caratteri architettonici originari.
2. Costituiscono valore paesaggistico del subsistema:
- la testimonianza storico-culturale e archeologica della necropoli e della zona di interesse di Peltuinum;
 - il geosigmeto identitario “Altopiano di Navelli”;
 - le persistenze quali il tratturo e la trama agraria, in quanto testimonianza storico-culturale dell’assetto paesaggistico;
 - il mosaico agrario caratterizzato dalla presenza di formazioni vegetali spontanee e boschive, esistenti ai margini dei seminativi di cui sottolineano l’orditura;
 - le relazioni di carattere percettivo, morfologico e strutturale tra il territorio rurale e gli insediamenti storici.
3. Nel territorio agricolo e aperto a prevalente funzione agricola sono ammissibili le trasformazioni di cui al comma 3 dell’Articolo 4. Inoltre sono ammessi:
- a) la nuova edificazione e l’ampliamento di edifici a uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all’agricoltura di cui all’Articolo 9;
 - b) la nuova edificazione e l’ampliamento di annessi rustici ai sensi dell’Articolo 10;
 - c) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di impianti tecnici quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, e simili;
 - d) la manutenzione e la sistemazione di laghetti per la pesca sportiva e per l’acquacoltura;
 - e) la manutenzione, il ripristino, la realizzazione di recinzioni, essendo escluse quelle cementizie, sia in strutture prefabbricate che in blocchi che realizzate in opera, e sia a vista che intonacate, nonché le reti metalliche che non siano mascherate con siepi di essenze arbustive almeno sul lato esterno.
4. Non possono in alcun caso essere consentiti:
- l’asporto di materiali e i movimenti di terra, quali sbancamenti, riporti e simili, che non siano strettamente finalizzati a interventi di restauro del paesaggio;
 - il deposito permanente di qualsiasi corpo ingombrante suscettibile di alterare lo stato del terreno sottostante;
 - l’installazione di serre o strutture a *tunnel* per la forzatura o semiforzatura delle colture.

Articolo 6. Territorio rurale e aperto a prevalente funzione ambientale (E2)

1. Il territorio rurale e aperto a prevalente funzione ambientale (E2) comprende i rilievi vallivi lungo il confine meridionale del comune oltre a una piccola porzione di declivio sul confine settentrionale. Si tratta di un subsistema caratterizzato

dalla presenza di boschi di notevole dimensione che costituiscono un patrimonio ambientale fondamentale per il comune. Gli interventi di trasformazione fisica e funzionale sono indirizzati prioritariamente:

- alla tutela e alla salvaguardia dell'elevato grado di naturalità espresso dalle aree boscate e dalle forre;
- alla realizzazione di opere di bonifica, antincendio e riforestazione;
- alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico;
- alla tutela e al mantenimento degli spazi collinari inedificati in prossimità delle ampie pendici boscate;
- alla riduzione del rischio idrogeologico, al riequilibrio del territorio e al suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e della sua potenzialità d'uso.

2. Costituiscono valore paesaggistico del subsistema:

- il sistema storico dell'incastellamento di Castello Leporanica, Castello di Tusio e Castello Camponeschi;
- le praterie e i pascoli che connotano gli spazi collinari in prossimità delle aree boscate;
- la morfologia caratterizzata da versanti collinari di ampia percettibilità visiva, con impluvi boscati e un paesaggio rurale integro, attraversato da percorsi di elevato valore estetico-percettivo.

3. Nel territorio agricolo e aperto a prevalente funzione ambientale sono ammissibili, con alcune limitazioni di cui ai successivi commi, le trasformazioni di cui al comma 3 dell'Articolo 4. Inoltre sono ammessi:

- a) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di piste frangifuoco, di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, e che non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti;
- b) la manutenzione, il ripristino, la realizzazione di recinzioni, esclusivamente come reticolati radi di pali di legno, nonché le reti metalliche che non siano mascherate con siepi di essenze arbustive almeno sul lato esterno.

4. Nel territorio agricolo e aperto a prevalente funzione ambientale è perseguito l'obiettivo di garantire il rispetto dei dinamismi naturali della vegetazione spontanea; sono pertanto vietati gli interventi che alterino l'assetto vegetazionale della zona, complessivamente considerato nei suoi caratteri qualitativi e quantitativi, a eccezione di quelli che si rendessero eventualmente necessari per l'eliminazione di forme infestanti e per la prevenzione delle fitopatie.

5. Non possono in alcun caso essere consentiti:

- l'asporto di materiali e i movimenti di terra, quali sbancamenti, riporti e simili, che non siano strettamente finalizzati a interventi di restauro del paesaggio;
- il deposito permanente di qualsiasi corpo ingombrante suscettibile di alterare lo stato del terreno sottostante;

- le trasformazioni fisiche o funzionali degli edifici esistenti, a norma dell'Articolo 7 e dell'Articolo 8, comportanti un aumento del carico urbanistico.

Articolo 7. Trasformazioni fisiche degli edifici esistenti

1. Ai fini delle presenti norme, gli edifici e i manufatti esistenti nel territorio rurale e aperto si suddividono in:
 - edifici e manufatti funzionalmente connessi alle attività agricole, quali gli edifici residenziali dell'imprenditore agricolo e degli addetti alle attività agricole, gli annessi agricoli e gli edifici e manufatti destinati ad attività complementari;
 - edifici e manufatti funzionalmente non connessi alle attività agricole, quali edifici residenziali, edifici e manufatti destinati ad attività produttive e altri manufatti.
2. Oltre all'attività edilizia libera di cui all'Art. 6 del DPR 380/2001, di tutti gli edifici e manufatti legittimamente esistenti nel territorio rurale e aperto alla data di adozione del presente piano, ove non siano individuati come unità edilizie di interesse storico, sono ammissibili le seguenti trasformazioni fisiche, nelle modalità e nei limiti di cui ai successivi commi:
 - manutenzione straordinaria,
 - ristrutturazione edilizia,
 - ampliamento,
 - ristrutturazione urbanistica.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di ampliamento, ove interessino edifici residenziali, non devono comportare la realizzazione di unità immobiliari aggiuntive.
4. Le trasformazioni fisiche di ampliamento di edifici e manufatti esistenti, avendo come riferimento la loro configurazione e le loro dimensioni alla data di adozione del presente piano regolatore generale, sono ammissibili nei seguenti limiti:
 - il 10% della superficie lorda degli edifici residenziali funzionalmente connessi e non connessi all'attività agricola;
 - il 15% della superficie lorda degli edifici produttivi funzionalmente non connessi all'attività agricola.
5. Il progetto di ampliamento deve in ogni caso configurarsi come un accrescimento organico dell'edificio, con riferimento al suo impianto originario e alle sue essenziali caratteristiche strutturali e compositive. Inoltre devono essere rispettati i seguenti parametri:
 - a) altezza dell'edificio: non superiore a 8 metri, ovvero, ove sia maggiore, all'altezza dell'edificio preesistente, fatte salve le ulteriori limitazioni eventualmente derivanti dalla normativa sismica;
 - b) distanza dai confini: non inferiore a 5 metri;
 - c) distanza dagli altri edifici: 5 metri, ovvero 10 metri se una o entrambe le pareti prospicienti sono finestrate, oppure in aderenza;

d) distanza dalle strade: ferme e prevalenti restando le fasce di rispetto stradali individuate sulla carta *C1. Sistemi territoriali*, di norma non inferiore a 10 metri anche lungo l'altra viabilità.

6. Gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono trasferimenti di volumetria superiore a 600 metri cubi di volume ricostruito, ovvero gli interventi di ristrutturazione urbanistica, sono consentiti previa predisposizione di un piano di recupero con le modalità e i contenuti previsti all'Capo II del Titolo VI delle presenti norme.

Articolo 8. Trasformazioni funzionali degli edifici esistenti

1. Degli edifici esistenti nel territorio rurale e aperto, funzionalmente connessi alle attività agricole, il mutamento dell'uso è ammissibile solamente se ne venga dimostrata, mediante piani di sviluppo aziendale o interaziendale, la non necessità alla conduzione del fondo. Il mutamento dell'uso da quello in atto a quello come annesso rustico è ammissibile nel rispetto delle disposizioni dell'Articolo 10. Nei casi di mutamento dell'uso da quello in atto a un'utilizzazione compatibile, ma non funzionale all'esercizio dell'attività agricola, deve essere istituito un vincolo di inedificabilità sull'insieme dei terreni dell'azienda agricola interessata.
2. I mutamenti dell'uso, di cui al comma precedente, da quello in atto a un uso non funzionale all'esercizio dell'attività agricola, non sono ammissibili qualora, successivamente all'adozione del presente piano regolatore generale, sia intercorso, in assenza degli adempimenti di cui al predetto comma, un trasferimento di proprietà, per atto tra vivi, dell'edificio interessato e di un'area di pertinenza inferiore a 1 ettari, ricavata da frazionamento di proprietà di maggiori dimensioni.
3. Nei casi ammessi di mutamento dell'uso da quello in atto a un uso non funzionale all'esercizio dell'attività agricola, i perimetri delle aree di pertinenza degli edifici devono seguire linee naturali riconoscibili nel territorio, e quindi escludere rigide conformazioni geometriche.
4. Degli edifici, esistenti nel territorio rurale e aperto, aventi un uso in atto diverso da quelli funzionali all'esercizio dell'attività agricola, il mutamento dell'uso tra quello in atto e un altro uso, compreso tra quelli compatibili, è sempre ammissibile, a patto che non venga modificato il numero di unità immobiliari.

Articolo 9. Edifici funzionali all'esercizio dell'attività agricola: edifici residenziali

1. La nuova edificazione e l'ampliamento in quantità eccedenti quelle stabilite per gli edifici residenziali esistenti dal comma 4 dell'Articolo 7, di edifici a uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) che avvengano in funzione delle esigenze di conduzione di una azienda agricola e delle esigenze abitative dei propri addetti, nonché dei rispettivi nuclei familiari
 - b) che l'insieme dei fondi rustici dell'azienda agricola interessata mantenuti in produzione consenta ai proprietari coltivatori diretti o ai conduttori in economia di ricavare da tale attività almeno la metà del proprio reddito da lavoro come da definizione di imprenditore agricolo professionale di cui al regolamento CE 1257/1999;
 - c) che le esigenze di conduzione del fondo e le esigenze abitative degli addetti, siano dimostrate, con riferimento all'esistente o prevista capacità produttiva del fondo medesimo, da un piano di sviluppo aziendale o interaziendale.
2. Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale di cui al comma precedente può prevedere un alloggio per ogni imprenditore agricolo professionale e il proprio nucleo familiare per una superficie lorda pari a 125 mq.
 3. Sono comunque detratte le superfici lorde di pavimento degli edifici residenziali già esistenti nei fondi rustici dell'azienda agricola interessata, esclusi quelli aventi legittimamente, alla data di adozione del presente piano regolatore generale, un uso in atto diverso da quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura.
 4. Nella dimostrazione della capacità economica dell'azienda, non possono essere considerati i terreni che siano già stati asserviti a edifici a uso abitativo. I terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto, pascolo e pascolo cespugliato, invece, concorrono al raggiungimento della richiesta superficie fondiaria mantenuta in produzione, ma non possono essere direttamente interessati dall'edificazione.
 5. L'edificazione di edifici a uso abitativo correlata alle superfici fondiarie mantenute in produzione a zafferano o comunque a coltivazione intensiva, può essere effettuata soltanto a condizione che venga concentrata e accorpata urbanisticamente a un edificio o unico nucleo preesistente, asservendo una superficie fondiaria, mantenuta in produzione con le predette qualità culturali, non inferiore a 3 ettari.
 6. La nuova edificazione di edifici a uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura deve essere realizzata nel rispetto dei seguenti parametri:
 - a) altezza dell'edificio: non superiore a 8 metri, fatte salve le ulteriori limitazioni eventualmente derivanti dalla normativa sismica;
 - b) distanza dai confini di proprietà: non inferiore a 5 metri;
 - c) distanza dagli altri edifici: 5 metri, ovvero 10 metri se una o entrambe le pareti prospicienti sono finestrate, oppure in aderenza;
 - d) distanza dalle strade: ferme e prevalenti restando le fasce di rispetto stradali individuate sulla carta *C1. Sistemi territoriali*, di norma non inferiore a 10 metri anche lungo l'altra viabilità.

Articolo 10. Edifici funzionali all'esercizio dell'attività agricola: annessi rustici

1. La nuova edificazione e l'ampliamento di annessi rustici sono ammissibili, ove lo siano ai sensi delle disposizioni relative alla sottozona in cui ricadono, alle seguenti condizioni:
 - a) che avvengano in funzione delle esigenze di conduzione di una azienda agricola il cui titolare possieda i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi;
 - b) che, negli ampliamenti, non siano superati i seguenti indici di utilizzazione fondiaria, al lordo degli annessi rustici esistenti nei fondi dell'azienda:
 - 100 mq/ha per i primi 3 ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione;
 - 40 mq/ha per gli ulteriori 3 ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione;
 - 10 mq/ha per gli ulteriori ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione;
 - c) che nei casi di necessità di nuove edificazioni, o di ampliamenti in quantità maggiori di quelle derivanti dall'applicazione degli indici stabiliti dalla lettera b), essa sia dimostrata da un piano di sviluppo aziendale o interaziendale e che comunque non siano superati i limiti di cui all'Art. 71 della LR 18/1983.
2. I terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto, pascolo e pascolo cespugliato, invece, concorrono al raggiungimento della richiesta superficie fondiaria mantenuta in produzione, ma non possono essere direttamente interessati dall'edificazione.
3. La nuova edificazione di annessi rustici, eccezion fatta per i lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami e per le vasche per la produzione di concime deve essere realizzata nel rispetto dei seguenti parametri:
 - a) altezza massima: 8 metri; per le attrezzature quali silos, serbatoi e simili l'altezza è quella derivante dalle esigenze specifiche; sono comunque fatte salve le ulteriori limitazioni eventualmente derivanti dalla normativa sismica;
 - b) distanza dai confini di proprietà: 5 metri;
 - c) distanza dagli altri fabbricati: 5 metri, oppure in aderenza; i ricoveri per animali di allevamento devono distare almeno 10 metri dagli edifici a uso abitativo; tale distanza è di 50 metri per gli allevamenti suinicoli e di 100 metri per gli allevamenti avicunicoli;
 - d) distanza dalle strade: ferme e prevalenti restando le fasce di rispetto stradali individuate sulla carta *C1. Sistemi territoriali*, di norma non inferiore a 10 metri anche lungo l'altra viabilità.
4. La nuova edificazione di annessi rustici da adibire alla trasformazione di prodotti agricoli è subordinata alla presentazione di un piano di corretto smaltimento dei rifiuti di lavorazione, in conformità alle disposizioni di legge.

5. I lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami e le vasche per la produzione di concime devono distare non meno di 300 metri dal perimetro del sistema insediativo definito dal presente piano regolatore generale, non meno di 100 metri dagli edifici residenziali nel territorio rurale e aperto, non meno di 20 metri dai confini di proprietà, e infine non meno di 200 metri dai corpi idrici superficiali, dalle sorgenti, dai pozzi, dai punti di presa degli acquedotti e dalle fonti.

Capo II. *Disciplina delle trasformazioni diffuse*

Articolo 11. Annessi agricoli precari e per dell'agricoltura amatoriale

1. Nel territorio rurale e aperto, salvo che in quello a prevalente funzione ambientale, è ammessa la realizzazione di annessi agricoli precari, realizzati con strutture in materiale leggero appoggiate a terra, sia per la regolare attività agricola, sia per quella amatoriale, alle condizioni di cui al presente articolo.
2. La realizzazione degli annessi di cui al comma 1 non deve comportare alcuna modificazione sostanziale dello stato dei luoghi e deve essere operata secondo i seguenti criteri:
 - a) l'ubicazione deve rispettare la maglia territoriale e poderale esistente e delle tradizioni insediative storicamente consolidate;
 - b) la struttura, i tamponamenti e la copertura devono essere realizzati in legno;
 - c) devono essere semplicemente ancorati al suolo, senza opere di fondazione ma esclusivamente con opere di ancoraggio puntuali;
 - d) non devono essere dotati di servizi igienici né di allacci alla rete del gas.
3. L'installazione di annessi precari da parte delle aziende agricole deve essere comunicata al Comune e corredata della seguente documentazione:
 - a) la descrizione delle motivazioni delle esigenze produttive per le quali è necessaria l'installazione del manufatto precario;
 - b) la descrizione delle dimensioni e caratteristiche del manufatto precario;
 - c) l'indicazione su planimetria catastale del luogo di installazione;
 - d) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e di quella di rimozione, comunque non superiore a 2 anni dalla data indicata per l'installazione;
 - e) l'impegno a realizzare il manufatto in legno;
 - f) dichiarazioni con la quale si dimostri la verifica della conformità dell'intervento alle presenti norme e a ogni altra disposizione attinente;
 - g) dichiarazione dalla quale risulti l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato.
4. Gli annessi precari, funzionali all'agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni, possono essere realizzati nel numero di uno per nucleo familiare. Essi devono essere realizzati su fondi la cui superficie sia uguale o superiore a 1 ettaro.

Essi sono realizzati con pianta rettangolare e devono avere le seguenti caratteristiche tipologiche e dimensionali:

- a) la superficie utile lorda massima è di 15 metri quadrati e quella minima di 10 metri quadrati;
 - b) l'altezza in gronda non può essere superiore a 2,40 metri e di 2,80 al colmo;
 - c) le distanze non devono essere inferiori a:
 - metri 5 dal confine di proprietà;
 - metri 10 da altri edifici eventualmente esistenti;
 - quanto previsto dalle vigenti disposizioni dalle strade pubbliche.
 - d) la copertura deve essere del tipo “a capanna”, con pendenze non superiori al 30 per cento.
5. Ai fini dell'ottenimento degli atti abilitativi alla realizzazione degli annessi di cui al comma 1, alla documentazione prevista dalle leggi vigenti, il proprietario o conduttore del fondo deve allegare:
- a) idonea relazione con la quale vengono descritte le necessità della realizzazione dell'annesso, in relazione all'attività agricola svolta;
 - b) grafici e relazioni con i quali si descrivono le caratteristiche tipologiche, dimensionali, formali e costruttive dell'annesso;
 - c) grafici, relazioni e dichiarazioni con le quali si dimostri la verifica della conformità dell'intervento alle presenti norme.

Articolo 12. Strutture per attività connesse all'agricoltura

1. Per le aziende agricole sono ammessi interventi finalizzati alla realizzazione di attività integrative e connesse all'agricoltura, con riferimento alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 28 e con le specificazioni di cui ai seguenti commi.
2. Sono ammesse attività di agriturismo e agricompegno attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, nei limiti massimi previsti dalla legge, con il divieto di utilizzare tipologie a bungalow, villaggi turistici o simili.
3. Inoltre è ammessa, per le sole aziende agricole, la realizzazione di attività integrative, con carattere di completamento dei nuclei aziendali per:
 - attività integrative artigianali comprensiva dei locali accessori;
 - attività integrative commerciali comprensiva dei locali di vendita e dei locali accessori;
 - attività di servizio (didattico, ricreativo e sportivo connesso alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche del territorio rurale).
4. Le attività integrative di cui al comma precedente possono essere realizzate anche attraverso l'ampliamento di annessi rurali esistenti, non potendo dare luogo nel complesso a una superficie utile lorda aggiuntiva superiore a 200 mq.

Articolo 13. Impianti tecnologici a rete e puntuali

1. Ferme restando le limitazioni e le specificazioni di cui ai successivi commi, nel territorio rurale e aperto sono ammissibili, nell'osservanza di ogni relativa specifica vigente disposizione, la manutenzione, l'adeguamento, la ristrutturazione, la realizzazione di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico, per l'irrigazione – anche attraverso la raccolta delle acque piovane – per lo smaltimento dei reflui, per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento per le telecomunicazioni, per il trasporto dell'energia, delle materie prime e dei semilavorati.
2. Gli impianti a rete di cui al comma 1 sono realizzati preferibilmente nel territorio rurale e aperto a prevalente funzione agricola (E1). Nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, devono essere, in tutto il territorio rurale e aperto, completamente interrati.
3. Degli impianti puntuali per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento per le telecomunicazioni deve essere mitigato l'impatto visivo con la messa in opera, sino ai limiti massimi di compatibilità con l'efficienza degli impianti medesimi, di mascherature vegetali di essenze tipiche, autoctone o naturalizzate.
4. In tutto il territorio rurale e aperto, eccettuato, il territorio rurale e aperto a prevalente funzione ambientale, sono inoltre ammissibili la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di piccoli impianti tecnici quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, e simili. I piccoli impianti tecnici predetti devono essere preferibilmente seminterrati, e comunque, salve insopprimibili esigenze di carattere tecnologico, avere superficie coperta non superiore a 4 metri quadrati, e altezza non superiore a 2,20 metri. Essi devono in ogni caso essere opportunamente mascherati con essenze tipiche, autoctone o naturalizzate.

Articolo 14. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Fatti salvi i divieti e le limitazioni contenuti nelle presenti norme, sugli edifici localizzati nel territorio rurale o nel loro resede è ammessa l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici per la produzione di acqua calda e di energia elettrica. I pannelli di cui al presente comma sono strettamente dimensionati e commisurati alle esigenze di approvvigionamento energetico esclusivamente pertinenti l'edificio sul quale sono installati. Sugli immobili di interesse storico di cui all'Articolo 21, non è ammessa la l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni contenuti nelle presenti norme, nel resede degli edifici localizzati nel territorio rurale è ammessa altresì l'installazione di una pala eolica per la produzione di energia elettrica. La pala di cui al presente comma è strettamente dimensionata e commisurata alle esigenze di approvvigionamento energetico esclusivamente pertinente l'edificio e il suo palo non può superare l'altezza di 10 m dal suolo. Per gli immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex D.Lgs 42/2004 devono essere acquisiti i nulla osta specifici.

3. All'interno del territorio rurale e aperto, l'installazione di impianti autonomi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia è ammessa esclusivamente nei limiti imposti dalla normativa statale e regionale di riferimento. In nessun caso è ammessa la realizzazione:
 - di impianti autonomi per la produzione di energia elettrica all'interno del territorio rurale e aperto a prevalente funzione ambientale;
 - di impianti autonomi per la produzione di energia elettrica nelle aree di intervisibilità da e per l'area archeologica di Peltuinum, definendo come area di osservazione panoramica l'intera area archeologica di Peltuinum, come individuata sulla carta *C1. Sistemi territoriali*;
 - la realizzazione impianti autonomi per la produzione di energia elettrica per mezzo di pale eoliche.
4. La realizzazione degli impianti di cui al comma precedente è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo da registrare e trascrivere a spese e cura del richiedente, che contiene gli impegni:
 - a) alla rimozione degli impianti e al ripristino dello stato dei luoghi nella loro configurazione morfologica e ambientale precedente all'intervento, una volta ultimata la produzione di energia;
 - d) ad assoggettarsi alle penali, previste nella convenzione o nell'atto d'obbligo, in caso d'inadempimento. In ogni caso le penali non devono essere inferiori al doppio del costo della rimozione di cui al precedente punto.

Titolo III. Territorio urbano

Articolo 15. Tessuto urbano storico (A1 e A2)

1. Il tessuto urbano storico individuato dal presente piano regolatore generale coincide con la perimetrazione ex Art. 2 del decreto del commissario delegato per la ricostruzione 9 marzo 2010, n. 3. Esso è suddiviso nelle seguenti due sottozone, rappresentate nelle tavole C2. *Assetto del territorio urbano*:
 - tessuto urbano storico di impianto originario (A1);
 - tessuto urbano storico di contesto (A2).
2. Del tessuto urbano storico di impianto originario (A1) è prescritta la conservazione integrale delle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario, nonché delle caratteristiche strutturali, tipologiche e formali sia dei manufatti edilizi che degli spazi scoperti che mantengono i segni delle regole che hanno presieduto alla loro conformazione. Gli spazi pubblici formati dalla rete dei vicoli e delle piazze, sono realizzati con particolare decoro, utilizzando per le pavimentazioni e per gli elementi di definizione dello spazio pubblico materiali e tecniche della tradizione locale. Il transito e la sosta di mezzi motorizzati, automobili, motociclette e simili, è fortemente limitato.
3. Il tessuto urbano storico di contesto (A2) può essere complessivamente riorganizzato, sia per quanto riguarda l'assetto urbano, sia in riferimento all'impianto fondiario. Le eventuali nuove esigenze di spazio a verde pubblico o a parcheggio pubblico dei centri storici, possono trovare una parziale risposta in questa sottozona, attraverso la realizzazione di piccoli spazi opportunamente inseriti nel contesto storico.
4. Ferme restando le disposizioni generali dettate dalle presenti norme, la disciplina urbanistico-edilizia di tutti gli immobili ricadenti all'interno del tessuto urbano storico è stabilita dai piani di ricostruzione. In attesa della sua definizione, sugli immobili esistenti sono consentiti esclusivamente:
 - le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - le opere di restauro e risanamento conservativo;
 - le opere di ristrutturazione edilizia "leggera";
 - le opere di messa in sicurezza;
 - la demolizione.

Articolo 16. Tessuto urbano di completamento (B1)

1. Sugli edifici compresi nel tessuto urbano di completamento (B1), ove non siano individuati come singoli immobili di interesse storico, sono ammissibili gli interventi di:
 - manutenzione ordinaria
 - manutenzione straordinaria
 - restauro e risanamento conservativo

- ristrutturazione edilizia
 - demolizione e ricostruzione
 - ampliamento una tantum per edificio, nei limiti del 15 per cento della superficie lorda preesistente.
2. Gli interventi suscettibili di incidere sull'aspetto esteriore degli edifici devono essere previsti e inquadrati in un progetto unitario riferito all'intero edificio interessato, ovvero, nel caso di elementi a schiera, all'intero insieme di elementi aggregati. Attraverso gli elaborati progettuali unitari deve essere verificata e garantita la conservazione della coerenza compositiva e formale complessiva degli edifici.
3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia devono rispettare le seguenti disposizioni:
- la quota dello spazio scoperto di pertinenza da mantenere permeabile non deve essere inferiore al 35 per cento;
 - negli interventi di sostituzione edilizia, l'altezza dell'edificio non deve essere superiore alla media degli edifici presenti nei lotti confinanti;
 - la distanza dai confini non deve essere inferiore a 5 metri salvo che sia realizzata l'edificazione in aderenza;
 - la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è pari a 10 metri, ovvero pari all'altezza del fabbricato più alto, se questo supera i 10 m; infatti, deve essere garantita una visuale libera di 45° misurata dal piede di ogni edificio verso l'edificio antistante;
 - la distanza minima dalle strade, fatte salve le vigenti disposizioni aventi forza di legge, non deve essere inferiore a 5 metri, oppure l'edificazione deve avvenire in allineamento con i fabbricati contigui, ove tale allineamento sia riconoscibile e caratterizzi un tratto unitariamente identificabile di strada.
4. Negli spazi scoperti pertinenziali e autonomi, compresi nel tessuto urbano di completamento (B1), sono ammissibili le trasformazioni fisiche di realizzazione:
- di impianti scoperti per la pratica sportiva e dei relativi manufatti accessori, quest'ultimi per una superficie lorda non superiore a 20 metri quadrati;
 - di sistemazioni a verde attrezzato;
 - di elementi viari e di spazi pubblici pedonali;
 - di superfici a parcheggio scoperte;
 - di nuova edificazione, ove gli spazi scoperti autonomi si configurino quali lotti edificabili a norma del comma 5.
5. Per lotti edificabili, ricadenti nel tessuto urbano di completamento (B1), si intendono gli spazi scoperti autonomi ineditati e i lotti ineditati che possono essere ricavati mediante frazionamento di lotti parzialmente edificati, per i quali non siano prescritte utilizzazioni che escludano l'edificazione, ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- a) i lotti ineditati autonomi e i lotti parzialmente edificati ricadano interamente all'interno del tessuto urbano di completamento (B1);
 - b) i lotti ineditati, sia autonomi che ricavabili mediante frazionamento di lotti parzialmente edificati, abbiano superficie fondiaria non inferiore a 500 mq;

- c) i lotti edificati che residuino in conseguenza dei frazionamenti mantengano una distanza dai confini del lotto pari ad almeno 5 metri;
- d) i lotti, sia autonomi che ricavabili mediante frazionamento di lotti parzialmente edificati, siano in aree già dotate delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in particolare:
- l'accesso carrabile interno al lotto deve essere collegabile con una strada esistente, appartenente alla rete viaria cittadina, ovvero alla rete viaria propria del complesso insediativo purché questa sia già collegata con quella cittadina;
 - gli impianti e le reti tecnologiche al servizio del lotto devono essere collegabili, al confine del lotto medesimo, con le reti tecnologiche, ovvero con quelle proprie del complesso insediativo purché queste siano già collegate con quelle cittadine.
6. Nei lotti edificabili ricadenti nel tessuto urbano di completamento (B1), così come definiti al comma 5, è ammissibile la nuova edificazione, anche di più edifici, nel rispetto dei seguenti parametri e condizioni:
- la superficie lorda massima realizzabile per singolo lotto è pari a 250 mq;
 - il rapporto fondiario di copertura non deve essere superiore al 35 per cento;
 - la quota dello spazio scoperto di pertinenza da mantenere permeabile non deve essere inferiore al 35 per cento;
 - l'altezza dell'edificio non deve essere superiore alla media degli edifici presenti nei lotti confinanti;
 - la distanza dai confini non deve essere inferiore a 5 metri salvo che sia realizzata l'edificazione in aderenza;
 - la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è pari a 10 metri, ovvero pari all'altezza del fabbricato più alto, se questo supera i 10 m; infatti, deve essere garantita una visuale libera di 45° misurata dal piede di ogni edificio verso l'edificio antistante;
 - la nuova edificazione è condizionata alla realizzazione di almeno un posto auto per ogni alloggio;
 - su richiesta degli uffici, la nuova edificazione può essere condizionata alla cessione di alcune porzioni del lotto per gli eventuali necessari miglioramenti di accessibilità urbana (carreggiata viaria, marciapiede, parcheggio).
7. Nel tessuto urbano di completamento (B1), sono compatibili le seguenti utilizzazioni:
- abitazioni ordinarie;
 - abitazioni specialistiche;
 - abitazioni collettive;
 - manifatture, purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti atmosferici e idrici, di rumori e di odori dettate da ogni pertinente normativa, e limitate a: artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni con una superficie pavimentata non superiore a 400 metri quadrati; artigianato di servizio con una superficie pavimentata non superiore a 400 metri quadrati;

- commercio al dettaglio, limitato a: esercizi di vicinato; pubblici esercizi; commercio al dettaglio ambulante in aree pubbliche;
- attività ricettive, limitate a: alberghi e motel; residenze turistico-alberghiere; case per ferie; affittacamere, residence; ostelli per la gioventù;
- attività direzionali;
- erogazioni dirette di servizi;
- strutture per l'istruzione;
- strutture culturali;
- strutture associative;
- strutture ricreative, limitate a: teatri, cinematografi; locali di spettacolo; sale di ritrovo e da gioco; locali da ballo; impianti scoperti per la pratica sportiva; impianti coperti per la pratica sportiva; impianti per attività ricreative e espositive temporanee;
- strutture religiose;
- strutture sanitarie e assistenziali, limitate a: poliambulatori; ambulatori e centri di primo soccorso, residenze sanitarie assistite; istituti di analisi sanitaria; cliniche e ambulatori veterinari;
- realizzazione, cura e fruizione di sistemazioni vegetali;
- mobilità meccanizzata;
- attrezzature tecnologiche
- attrezzature per la rivendita di giornali e riviste con strutture non permanentemente ancorate al suolo.

Articolo 17. Tessuto urbano di trasformazione (B2)

1. Gli immobili ricadenti tessuti urbani di trasformazione (B2), così come rappresentate nelle tavole C2. *Assetto del territorio urbano*, sono sottoposte alla disciplina degli ambiti a progettazione unitaria di cui all'Articolo 39. Le trasformazioni e le funzioni ammissibili su detti immobili sono pertanto disciplinate da piani attuativi, o da progetti unitari, o da progetti di opere pubbliche, secondo le determinazioni delle schede che compongono l'Appendice B2 alle presenti norme.
2. Al fine di raggiungere gli obiettivi dell'amministrazione comunale, le schede che compongono l'Appendice B2 prevedono criteri differenziati in relazione:
 - alla risoluzione di criticità dovute alla utilizzazione di dette aree per colmare il fabbisogno abitativo in seguito al terremoto del 6 aprile 2009;
 - alla partecipazione alla realizzazione di opere pubbliche legate direttamente o indirettamente all'intervento proposto.
3. In relazione alle caratteristiche del relativo contesto insediativo, le schede che compongono l'Appendice B2 prevedono criteri differenziati per:
 - l'inserimento paesaggistico del progetto;
 - il carico insediativo massimo;
 - le prestazioni e gli standard urbanistico-edilizi.

4. Oltre ai parametri edilizi e urbanistici contenuti nelle schede che compongono l'Appendice B2 delle presenti norme, negli ambiti a progettazione unitaria devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
 - il rapporto di copertura non deve essere superiore al 50%;
 - la quota dello spazio scoperto di pertinenza da mantenere permeabile non deve essere inferiore al 35%;
 - la distanza degli edifici dai confini non deve essere inferiore a 5 metri e fra i singoli edifici non può essere inferiore a 10 m, salvo che sia realizzata l'edificazione in aderenza.

Articolo 18. Verde privato di rilevante valore paesaggistico

1. Nelle aree a verde privato di rilevante valore paesaggistico è prescritto il mantenimento delle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto urbano e dell'impianto fondiario, con la conservazione:
 - del sistema degli spazi scoperti nonché dei rapporti esistenti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati;
 - della piantumazione arborea esistente.
2. Non è ammesso lo stoccaggio di materiali o l'uso per esposizioni temporanee.

Articolo 19. Viabilità e verde stradale

1. La zona viaria e di verde stradale, individuata nelle tavole *C2. Assetto del territorio urbano*, comprende le aree del sistema insediativo dedicate alla mobilità su infrastrutture pubbliche o di uso pubblico. Gli elementi che la compongono devono essere mantenuti nelle caratteristiche funzionali, e conseguentemente fisiche, tipiche del livello o della categoria di appartenenza.
2. Gli elementi di viabilità di cui al comma 1 possono essere soggetti, oltre che a interventi manutentivi, a opere di adeguamento e di ristrutturazione, soprattutto nell'ottica della calmierizzazione del traffico e della messa in sicurezza dei pedoni.

Titolo IV. Elementi territoriali di interesse culturale

Articolo 20. Limitazioni d'uso degli elementi territoriali di interesse culturale

1. Le disposizioni di zonizzazione di cui ai titoli precedenti sono soggette alle limitazioni derivanti dalle individuazioni puntuali degli elementi territoriali di interesse culturale. Le aree interessate da vincoli sono state cartografate sulla carta denominata *C1. Sistemi territoriali*. Si tratta di:
 - vincoli imposti dalla legislazione statale o regionale in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e di tutela ambientale e idrogeologica;
 - limitazioni d'uso derivanti dalle analisi e individuazioni del presente piano regolatore generale.
2. Fra le limitazioni d'uso derivanti dalla legislazione nazionale e regionale sono presenti:
 - *classificazione sismica* (DM 14/01/2008): ai fini della classificazione sismica (DGR 29/03/2003, n. 438), il territorio comunale ricade in zona sismica 2 (“Zona dove si possono verificare forti terremoti”). Tale valore di pericolosità di base non ha però influenza sulla progettazione che invece si deve riferire all'accelerazione, individuata sulla base delle coordinate geografiche;
 - *usi civici* (L. 1766/27): le aree interessate sono soggette alle norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche di cui alla LR 03/03/1988, n. 25 e successive modifiche e integrazioni;
 - *beni culturali* (artt. 10, c. 1 D.Lgs n. 42/2004): detti beni, individuati e tutelati dal vigente piano regionale paesistico, sono inoltre soggette alle prescrizioni di cui agli articoli seguenti;
 - *beni paesaggistici* (artt. 136 e 142 D.Lgs n. 42/2004): detti beni, individuati e tutelati dal vigente piano regionale paesistico, sono inoltre soggette alle prescrizioni di cui agli articoli seguenti;
 - *vincolo idrogeologico* (RD 3267/1923): i terreni classificati come bosco e tutte le aree comprese nel vincolo idrogeologico sono soggette alle disposizioni di cui alla LR 04/01/2014, n. 3;
 - *aree pervorse da fuoco*: alle aree boscate e ai pascoli, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, si applicano i vincoli, i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 353/2000 e dell'art. 42, LR 3/2014.
3. Ogni richiesta di trasformazione deve essere corredata di una specifica planimetria in scala adeguata con l'indicazione delle eventuali limitazioni d'uso, ai sensi del presente titolo. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al preventivo nulla-osta, qualora dovuto, delle relative amministrazioni competenti.

Capo I. *Elementi territoriali di interesse storico e culturale*

Articolo 21. Unità edilizia di interesse storico

1. Per unità edilizia di interesse storico si intende un edificio storico realizzato entro la prima metà del Novecento e la relativa area di pertinenza. Le unità edilizie di interesse storico ricadenti all'interno dei tessuti urbani sono individuate e classificate in base alle loro caratteristiche strutturali, tipologiche e formali nelle tavole dei piani di ricostruzione.
2. Le trasformazioni fisiche e funzionali ammesse sulle unità edilizie di interesse storico sono disciplinate dalla normativa urbanistico-edilizia allegata ai piani di ricostruzione. Nel caso di unità edilizie sottoposte alla disciplina del D.Lgs 42/2004, gli interventi sono subordinati all'atto di assenso di cui all'Articolo 48.

Articolo 22. Elemento o manufatto di interesse storico

1. È prescritta la conservazione integrale e il restauro scientifico dei manufatti e dei reperti di valore storico-artistico o storico-testimoniale, quali tabernacoli, fontane, pozzi, forni, lapidi, sculture, rilievi, edicole, dipinti e simili, eventualmente esistenti nel territorio comunale.
2. Dei manufatti e dei reperti di cui al comma 1 sono ammissibili, e possono essere prescritti:
 - a) la manutenzione;
 - b) il ripristino con le tecniche del restauro;
 - c) la ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite;
 - d) la sostituzione di parti eventualmente realizzate con materiali soggetti a più o meno rapidi processi di deterioramento, che siano fatiscenti, in ogni caso con i medesimi materiali, lavorati secondo le tecniche tradizionali.

Articolo 23. Ambito di tutela archeologica

1. Nelle zone di interesse archeologico individuate nella tavola contrassegnata con *C1. Sistemi territoriali*, tutti gli interventi di trasformazione sono soggetti alla preventiva autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149 dello stesso decreto. Sono altresì soggette alla preventiva autorizzazione gli interventi che prevedano opere di scavo di qualsiasi natura ed entità o movimenti di terra di profondità superiore a 100 centimetri.
2. Nelle zone di cui al comma precedente sono inoltre ammesse le azioni di tutela e di valorizzazione, nonché le attività funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione del bene, previste da piani attuativi o da progetti unitari d'iniziativa pubblica definiti dalla competente Soprintendenza, ovvero dal Comune di Prata D'Ansidonia d'intesa con la competente Soprintendenza.

3. In qualunque zona del territorio comunale, anche non soggetta a vincolo, qualora durante lavori di escavazione si verificano scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché degli articoli 822, 823 e 826 del Codice Civile di sospendere i lavori ed avvisare immediatamente la Soprintendenza competente per territorio.

Capo II. *Elementi territoriali di interesse paesaggistico e naturale*

Articolo 24. Regio tratturo L'Aquila-Foggia e relativa zona di rispetto

1. L'area del tratturo e la relativa zona di rispetto segue l'antico percorso del Regio Tratturo L'Aquila-Foggia; è individuata nella carta *C1. Sistemi territoriali* e in conformità dei contenuti del Piano Quadro Tratturale.
2. In tale area, il presente piano regolatore persegue la tutela del paesaggio storico. Sono pertanto vietati interventi che comportino una permanente alterazione del suolo e del tracciato tratturale, quali:
 - interventi di nuova edificazione, anche di annessi agricoli o precari;
 - interventi di movimentazione della terra che possano alterare la morfologia dei luoghi.
3. Ai sensi del DM 22 dicembre 1983, in caso di provata necessità, la Soprintendenza archeologica dell'Abruzzo può autorizzare attraversamenti del tracciato tratturale purché non compromettano la fisionomia generale del paesaggio tratturale. Si possono inoltre autorizzare allineamenti al margine del tracciato tratturale limitatamente a reti interrato per condotte tecnologiche.

Articolo 25. Area soggetta a tutela paesaggistica degli insediamenti

1. Le aree soggette a tutela paesaggistica degli insediamenti sono individuate nelle tavole contrassegnate con *C1. Sistemi territoriali* e con *C2. Assetto del territorio urbano*. Si tratta di ambiti paesaggistici di massima intervisibilità, interposti fra gli insediamenti principali, sia archeologici, sia storici, che concorrono in maniera determinante alla percezione dei quadri panoramici degli insediamenti stessi.
2. Nelle aree di cui al comma 1, ancorché concorrenti al raggiungimento delle superfici fondiarie mantenute in produzione per i fini di cui all'Articolo 9, è vietata la nuova edificazione. La nuova edificazione è ammessa unicamente per la realizzazione di annessi agricoli di cui sia dimostrata la necessità nei piani di sviluppo aziendali o interaziendali e di cui non sia possibile la localizzazione esterna all'area stessa.
3. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica degli insediamenti, fatte salve le altre disposizioni specifiche delle presenti norme, sono consentiti esclusivamente:
 - le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - le opere di restauro e risanamento conservativo;

- le opere di ristrutturazione edilizia “leggera”;
 - gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;
 - la demolizione.
4. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica degli insediamenti è inoltre consentita la ristrutturazione urbanistica purché preveda il trasferimento della volumetria al di fuori delle aree stesse, sempre nel rispetto delle altre specifiche prescrizioni e divieti contenuti nelle presenti norme.

Articolo 26. Bosco e attività selvicolturale

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al presente Articolo e delle limitazioni d’uso derivanti dai vincoli paesaggistici, si intendono per boschi quelli individuati come tali dalle tavole contrassegnate con *C1. Sistemi territoriali* del presente piano regolatore generale, ovvero quelli rispondenti alla definizione di cui all’Art. 3, c. 2 della legge regionale n. 3/2014.
2. Relativamente ai boschi esistenti o prodotti da interventi di riforestazione, nel territorio rurale e aperto è ammissibile l’esercizio delle attività selvicolturali che devono salvaguardare il patrimonio arboreo e arbustivo esistente, favorendo la disseminazione e la rinnovazione naturale delle specie vegetali autoctone, nonché quelle di raccolta dei prodotti secondari del bosco.
3. Sono consentiti interventi di miglioramento a scopo produttivo, intervenendo nelle forme di governo, a favore delle fustaie e dei cedui composti, laddove le condizioni di stabilità dei versanti lo consentano, e nella composizione floristica con graduale sostituzione delle conifere con latifoglie autoctone. Sono altresì consentiti, e promossi, interventi finalizzati ad accrescere il valore ecologico, ambientale e paesaggistico dei boschi con azioni volte a favorire la formazione di cenosi coerenti con le serie di vegetazione presenti nell’area dove viene realizzato l’intervento nel rispetto degli equilibri biologici e floro-faunistici già presenti nell’ecosistema.
4. In tutto il territorio rurale e aperto è vietata qualsiasi riduzione dell’estensione delle superfici boscate.
5. Gli interventi di rinaturalizzazione e di riforestazione sono rivolti alla ricostruzione di una rete di continuità ecologica e paesaggistica e sono finalizzati a migliorare l’impatto paesaggistico e ambientale di opere infrastrutturali o di altri interventi extragricoli. In ogni modo sono da progettare nei termini più coerenti con gli obiettivi perseguiti, previa valutazione attitudinale dei siti, e comunque con il ricorso a essenze tipiche, autoctone o naturalizzate.

Capo III. *Elementi di criticità paesaggistica*

Articolo 27. *Cave e discariche dismesse*

1. Nell'intero territorio del comune di Prata D'Ansidonia non è ammesso l'esercizio dell'attività estrattiva e non è ammessa l'apertura di aree a discarica.
2. Ai fini del corretto inserimento paesaggistico, oltre a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, e del ripristino ambientale, i progetti di ripristino ambientale delle aree di cava e di discarica dismesse devono essere orientati secondo i seguenti criteri:
 - ripristino delle aree boscate mediante nuovo impianto da realizzare in continuità con il bosco presente;
 - realizzazione di scarpate con pendenze che mettano in sicurezza il sito e che consentano al tempo stesso un regolare deflusso delle acque superficiali;
 - salvaguardia della situazione idrogeologica attraverso opportune verifiche in merito alla compatibilità tra i terreni in posto ed i materiali di riempimento;
 - ricostituzione dello strato di terreno vegetale per uno spessore atto alla semina e piantagione di specie erbacee, arbustive e arboree tipiche del contesto naturale;
 - adeguate opere di drenaggio che non consentano la formazione di zone di ristagno delle acque superficiali;
 - assunzione del sito, al termine degli interventi, della norma del territorio rurale e aperto a prevalente funzione agricola (E1).

Titolo V. Attrezzature e infrastrutture

Capo I. Sistema delle attrezzature

Articolo 28. Aree a standard urbanistico locale e di interesse generale

1. La destinazione d'uso a standard, attribuita dal presente piano regolatore generale a immobili determinati, è riferita alle seguenti utilizzazioni:
 - a) attrezzature di interesse comune: strutture religiose, strutture culturali, strutture associative, strutture ricreative, attività direzionali pubbliche, uffici aperti al pubblico e simili;
 - b) istruzione: non presente;
 - c) verde pubblico;
 - d) verde sportivo;
 - e) parcheggi pubblici.
2. Le destinazioni d'uso a standard di cui al comma precedente sono attribuite agli immobili interessati dalle tavole contrassegnate con *C2. Assetto del territorio urbano*. La specifica destinazione d'uso degli immobili ai quali è attribuita una destinazione d'uso a standard è indicata sulle tavole ma può essere modificata con deliberazione del Consiglio comunale, assicurando un sostanziale rispetto delle quantità di dotazioni stabilite dalle vigenti disposizioni per i diversi raggruppamenti di utilizzazioni.
3. Degli immobili a cui sono attribuite destinazioni d'uso a standard sono ammissibili tutte le trasformazioni disciplinate dal presente piano regolatore generale relativamente al subsistema, e alla zona, o all'elemento territoriale, entro i quali sono ricompresi gli immobili interessati. Ai fini di adeguamento alle esigenze pubbliche, sugli immobili di cui al precedente comma 1, lettera a) e b) sono in ogni caso ammessi, oltre alla manutenzione, interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica. Sono altresì ammessi interventi di ampliamento sugli edifici esistenti e nuova edificazione con altezze massime e limiti di densità edilizia coerenti e commisurate a quelli del contesto circostante.
4. Nelle aree destinate a verde pubblico sono ammessi interventi finalizzati al mantenimento e alla sistemazione della dotazione arborea e arbustiva esistente. Nelle aree a verde attrezzato per le attività sportive sono ammessi interventi di manutenzione e ristrutturazione degli impianti e delle attrezzature esistenti, sono altresì consentiti anche interventi di ampliamento e nuova edificazione per la realizzazione di servizi igienici, spogliatoi, locali tecnici e attrezzature connesse allo svolgimento delle attività sportive.
5. Nelle aree destinate a verde attrezzato per i parchi e per il gioco, sono ammessi interventi finalizzati al mantenimento alla sistemazione della dotazione arborea e

arbustiva esistente. Sono inoltre consentiti interventi di manutenzione e ristrutturazione degli impianti e delle attrezzature esistenti, sono altresì consentiti anche interventi di ampliamento e nuova edificazione per la realizzazione di servizi igienici, locali tecnici e piccole attrezzature per il ristoro.

6. Per i parcheggi, il Comune può decidere che una quota delle superfici a essi destinati sia adibita a parcheggio di pertinenza, cioè a uso riservato degli abitanti e degli utenti degli edifici o delle unità immobiliari delle aree urbane contigue, purché venga garantita la dotazione per parcheggi pubblici e d'uso pubblico stabilita dalle vigenti disposizioni.
7. Gli immobili ai quali è attribuita una destinazione d'uso a standard, ove non siano già appartenenti al demanio o al patrimonio dei soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla loro utilizzazione, sono da questi acquisiti in proprietà e di norma gestiti direttamente, previa eventuale effettuazione, a loro esclusiva cura, delle opportune trasformazioni fisiche ammissibili.
8. Gli immobili ai quali è attribuita una destinazione d'uso a standard possono essere, dai soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla loro utilizzazione, a seguito di loro assunta determinazione, temporaneamente acquisite, anziché in proprietà, in locazione, o altrimenti in uso.
9. I soggetti pubblici istituzionalmente competenti alle utilizzazioni degli immobili ai quali è attribuita una destinazione d'uso a standard di cui al comma, dei quali sia stata determinata una specifica destinazione a standard, dopo averle acquisite in proprietà o, comunque, in uso, possono affidarne l'utilizzazione e la gestione, nonché l'eventuale effettuazione delle opportune trasformazioni fisiche ammissibili, ad altri soggetti, pubblici o privati, previa stipula di idonee convenzioni, nelle quali siano definite:
 - la durata della concessione di utilizzazione e gestione;
 - l'eventuale corrispettivo della concessione;
 - i modi, le forme e i limiti dell'utilizzazione e delle attività di gestione;
 - i modi e i limiti della fruizione da parte dei terzi dell'unità di spazio concessa, secondo le finalità d'ordine collettivo connaturate alla specifica destinazione d'uso;
 - i criteri per la determinazione di eventuali canoni, tariffe e simili, da riscuotersi dal concessionario, per la fruizione da parte di terzi, riferiti ai costi documentati di utilizzazione e gestione, e a ogni altro onere posto a carico del concessionario medesimo;
 - gli obblighi reciproci del concedente e del concessionario, e gli oneri assunti dall'uno e dall'altro;
 - le garanzie, da prestarsi, degli adempimenti, nonché le sanzioni degli inadempimenti.

Articolo 29. Struttura turistico-alberghiera

1. Per la realizzazione della struttura turistico-alberghiera di Castel Camponeschi, individuata sulla carta contrassegnata con *C1. Sistemi territoriali*, sono ammesse esclusivamente le opere e le trasformazioni funzionali previste dal piano attuativo approvato con delibera del consiglio comunale del 10 luglio 2007, n. 33.
2. Sono ammesse varianti al piano attuativo di cui al comma precedente purché:
 - non sia diminuita la dotazione complessiva degli spazi pubblici;
 - non sia incrementato il numero delle unità immobiliari e dei posti letto;
 - non incidano sui parametri e sugli indici edilizi e urbanistici;
 - non comportino la modifica della scadenza della validità della convenzione eventualmente in atto.
3. Sugli immobili della struttura turistico-alberghiera di Castel Camponeschi, successivamente alla scadenza dei piani attuativi o della convenzione in atto, sono ammissibili esclusivamente i seguenti interventi:
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria;
 - restauro e risanamento conservativo;
 - ristrutturazione edilizia “leggera”, senza che questo comporti mutamento delle destinazioni d’uso in atto e incremento delle unità immobiliari o dei posti letto.

Articolo 30. Complesso cimiteriale

1. Nei complessi cimiteriali e nelle relative fasce di tutela, indicati nelle tavole contrassegnate con *C1. Sistemi territoriali*, sono ammessi gli interventi manutenzione, ristrutturazione e di ampliamento relativi all’edilizia funeraria secondo quanto previsto dall’Articolo 338 del “Testo unico delle leggi sanitarie” approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, così come modificato dalla legge 17 ottobre 1957, n. 983, e dall’Articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
2. I progetti di iniziativa pubblica e privata relativi agli interventi di cui al comma 1 devono tutelare gli elementi di interesse storico dell’edilizia funeraria, attraverso la conservazione:
 - del sistema degli spazi scoperti, nonché dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati;
 - delle essenziali caratteristiche dimensionali e formali dei manufatti edilizi.
3. Gli eventuali interventi di ampliamento devono tendere all’omogeneizzazione tipologica e formale dei manufatti edilizi. L’ampliamento può prevedere la nuova costruzione di manufatti edilizi strettamente funzionali all’utilizzazione dei cimiteri, quali sepolcri, cappelle funerarie, complessi di loculi, e simili, nonché di manufatti d’arredo e di servizio.

4. Gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento dei complessi cimiteriali devono prevedere soluzioni tali da garantire il rispetto di tutte le tradizioni religiose e civili.

Articolo 31. Aree da destinare alla protezione civile

1. Le aree da destinare alla protezione civile, individuate nelle tavole contrassegnate con *C1. Sistemi territoriali* e *C2. Assetto del territorio urbano*, devono essere mantenute disponibili e devono essere sistemate preventivamente in conformità alle relative disposizioni aventi forza di legge, o comunque valenza sovracomunale, allo scopo di potere fornire rifugio, e temporaneo alloggiamento, a quote di popolazione costrette ad abbandonare le proprie abitazioni da eventi calamitosi di origine sismica, geologica o meteorologica.

Articolo 32. Area per impianti tecnologici

1. Sulle tavole del presente piano regolatore generale, contrassegnate con *C1. Sistemi territoriali*, sono indicati i seguenti ulteriori impianti tecnologici:
 - depuratore;
 - acquedotto.
2. Ai fini di adeguamento alle esigenze pubbliche, sugli immobili sono ammessi, oltre alla manutenzione, interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica. Sono altresì ammessi interventi di ampliamento sugli edifici esistenti e nuova edificazione con altezze massime e limiti di densità edilizia coerenti e commisurate a quelli del contesto circostante.
3. Relativamente agli immobili che si trovino a diretto contatto con il territorio rurale e aperto valgono le seguenti ulteriori disposizioni:
 - le recinzioni, almeno per i lati coincidenti con il territorio rurale e aperto, devono essere schermate da piantagioni lineari di specie arboree autoctone;
 - per le sistemazioni vegetazionali si deve fare ricorso a essenze tipiche, autoctone o naturalizzate.
4. Le fasce di rispetto e di tutela degli impianti tecnologici, rappresentate sulle carte contrassegnate con *C1. Sistemi territoriali*, sono così normate:
 - le aree di rispetto degli impianti di depurazione dei reflui, disciplinate dal punto 1.2 dell'allegato 3 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento recante "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'Articolo 2, lettere b., d. ed e. della legge 10 maggio 1976, n. 319", le cui disposizioni, per espressa statuizione del comma 7 dell'Articolo 62 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, continuano ad applicarsi per quanto non espressamente disciplinato dallo stesso decreto legislativo;
 - le aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano, sono disciplinate dall'Articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Capo II. *Sistema delle infrastrutture per la mobilità*

Articolo 33. Rete stradale esistente

1. Nella tavola *C1. Sistemi territoriali* è indicata la rete viaria esistente. È classificata secondo la gerarchia funzionale, assumendo come riferimento il Nuovo codice della strada.
2. Degli elementi di viabilità esistente devono essere mantenuti il tracciato nonché le caratteristiche funzionali, e conseguentemente fisiche, tipiche dalla categoria alla quale essi sono stati indicati appartenere dalla tavola.
3. Gli eventuali interventi di adeguamento e di ristrutturazione devono essere coerenti rispetto alla classificazione individuata. Sulle parti della rete viaria aventi rilevanza sovracomunale, quali la strada provinciale n. 8, sono ammessi esclusivamente gli interventi definiti d'intesa con l'Ente preposto alla loro gestione.
4. Lungo la rete viaria, compatibilmente con la gerarchia funzionale assegnata, è ammessa la realizzazione di piazze, parcheggi, zone a verde di arredo stradale, piste ciclabili e percorsi pedonali, canalizzazioni e impianti relativi alle infrastrutture tecnologiche quali fognature, acquedotti, linee elettriche, metanodotti, reti di cablaggio, isole ecologiche. Possono essere realizzati parcheggi pubblici in fregio alle strade esistenti, entro le relative fasce di rispetto. Nei belvederi è possibile collocare chioschi e attrezzature per la sosta pedonale.

Articolo 34. Altra viabilità e strade vicinali

1. I tratti della rete viaria non classificati secondo il Codice della strada appartengono, generalmente, alla viabilità vicinale. Gli interventi ammessi, che possono anche riguardare tratti viari non indicati sulla tavola, possono essere realizzati dai privati, mediante convenzioni. Di norma non è ammessa la realizzazione di un manto di pavimentazione bituminosa.
2. Sono ammessi l'adeguamento e la realizzazione di piazzole di scambio, esclusivamente ove strettamente necessarie per esigenze di miglioramento della sicurezza, fermo restando l'obbligo di garantire il minimo impatto sugli elementi territoriali di interesse culturale.
3. È ammessa la deviazione di brevi tratti di viabilità vicinale per aggirare gli edifici esistenti, compatibilmente con le esigenze di tutela paesaggistica e ambientale; in ogni caso, deve essere mantenuto il tratto preesistente di viabilità per il suo valore di elemento costitutivo del paesaggio e di testimonianza, con la relativa pavimentazione, se di pregio, essendone ammessa la chiusura solo in forma leggera.
4. È ammesso il ripristino di tratti della viabilità vicinale, qualora sia dimostrata la loro preesistenza sulla base di un'adeguata documentazione storica. Sono ammessi esclusivamente interventi di ripristino della percorribilità pedonale o carrabile di uso pubblico, da effettuarsi da parte del consorzio dei frontisti.

Articolo 35. Rete di percorsi ambientali e per la mobilità alternativa

1. La rete dei percorsi ambientali e per la mobilità alternativa è individuata nelle tavole contrassegnate con *C1. Sistemi territoriali*. Sono ammesse soluzioni differenti, senza che ciò costituisca variante al piano regolatore generale, qualora sia dimostrato:
 - che la soluzione proposta sia preferibile sotto il profilo tecnico-economico e ambientale;
 - ovvero, che siano emersi problemi tali da impedire o rendere eccessivamente onerosa la realizzazione delle soluzioni prospettate.
2. I progetti per la realizzazione, il recupero e la riqualificazione dei percorsi devono:
 - valorizzare il significato di carattere sovracomunale della rete;
 - garantire l'accessibilità a tutte le risorse ambientali, culturali, turistiche, utilizzando modalità alternative all'autovettura privata;
 - assicurare la massima sicurezza e integrazione con la rete stradale carrabile, curando in particolare i punti di attraversamento e di sovrapposizione con quest'ultima;
 - favorire l'intermodalità e l'interscambio tra mezzi diversi sia nei punti di contatto e di attraversamento della rete stradale carrabile sia nelle aree di sosta e di parcheggio adiacenti ai nodi e alle intersezioni nell'ambito del sistema insediativo;
 - realizzare un opportuno sistema di comunicazione e di segnalamento dell'esistenza della rete dei percorsi storico-ambientali e della sua percorribilità da parte dei diversi tipi di utenza;
 - garantire, per ogni intervento sugli elementi della rete dei percorsi storico-ambientali, l'utilizzo di materiale naturale e non contraddittorio con il contesto, nonché il rispetto e il miglioramento dell'inserimento paesaggistico.
3. Al fine di garantire quanto elencato al comma precedente, i progetti per la realizzazione, il recupero e la riqualificazione della rete dei percorsi devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:
 - la larghezza delle sezioni deve essere mantenuta nella sua configurazione originaria, salvo comprovate ragioni di sicurezza o legate all'attività di antincendio boschivo;
 - la pavimentazione non deve essere impermeabile alle acque, non deve essere asfaltata e devono essere adeguatamente recuperate eventuali pavimentazioni storiche;
 - devono essere mantenuti gli aspetti strutturali, quali il tracciato, la giacitura e le caratteristiche dimensionali, nonché, ove si siano conservati, o siano recuperabili, negli aspetti costruttivi e formali sia delle strade che dei relativi elementi di supporto e di arredo, quali i muri di recinzione latitanti e quelli di sostegno e di contenimento, e simili;
 - per eventuali necessarie opere di sostegno delle terre si deve fare ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;

- devono essere uniformate, anche di concerto con l'Amministrazione provinciale e con gli altri Enti eventualmente coinvolti, le caratteristiche formali e dimensionali della segnaletica e delle eventuali attrezzature per la sosta;
- devono essere progettate idonee opere di dissuasione per utilizzi impropri dei mezzi motorizzati, salvo la stretta necessità di accesso alle attività e agli edifici insediati lungo il percorso.

Articolo 36. Fasce di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il “Nuovo codice della strada”, e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, e successive integrazioni e modificazioni. Sono rappresentate nelle carte contrassegnate con *C1. Sistemi territoriali*.
2. Per le fasce di rispetto delle strade vicinali, eventualmente non rappresentate nella cartografia, valgono comunque le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il “Nuovo codice della strada”, e successive integrazioni e modificazioni, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, e successive integrazioni e modificazioni.

Titolo VI. Attuazione

Capo I. *Modalità di attuazione diretta e indiretta*

Articolo 37. Interventi ad attuazione diretta

1. Gli interventi non soggetti a pianificazione attuativa o progettazione unitaria di cui ai successivi articoli del presente Titolo e non rientranti nella programmazione dei piani di ricostruzione sono attuati attraverso i titoli abilitativi di cui al Titolo II del DPR 06/06/2001 n. 380.

Articolo 38. Interventi edilizi previsti nei piani di ricostruzione

1. Gli interventi edilizi programmati nei piani di ricostruzione sono compatibili con le presenti norme. L'ottenimento del relativo titolo abilitativo è subordinato:
 - all'attivazione della procedura di ricostruzione stabilita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere;
 - alla conformità del progetto di ricostruzione alla disciplina urbanistico-edilizia allegata ai piani di ricostruzione.

Articolo 39. Gli ambiti a progettazione unitaria

1. Le trasformazioni ammissibili negli ambiti a progettazione unitaria sono disciplinate da piani attuativi o da progetti unitari o da progetti di opere pubbliche, secondo le determinazioni delle schede che compongono l'Appendice B2 delle presenti norme, ognuna delle quali corrisponde a uno dei predetti ambiti a progettazione unitaria. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, le determinazioni delle schede che compongono l'Appendice B2 prevalgono sulle disposizioni relative alle zone, ai sistemi e ai sottosistemi in cui ricadono gli stessi ambiti.
2. In sede di definizione degli strumenti di progettazione unitaria, qualora il segno grafico che, nelle tavole contrassegnate con C2. *Assetto del territorio urbano* del presente piano regolatore generale perimetra gli ambiti a progettazione unitaria, cada in prossimità, ma non in coincidenza, con elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore, il segno predetto può essere portato a coincidere con tali elementi di suddivisione.
3. Gli strumenti di progettazione unitaria possono definire, tra l'altro, i tempi e le fasi delle trasformazioni da essi stessi previste e disciplinate, ed eventualmente l'articolazione dell'ambito interessato in comparti, o unità minime di intervento, dettando per queste ultime ogni necessaria od opportuna disposizione.
4. Gli strumenti di progettazione unitaria garantiscono la massima perequazione tra gli eventuali diversi proprietari degli immobili compresi negli ambiti ai quali si

riferiscono. La partecipazione ai benefici e ai gravami conferiti ai predetti immobili dagli strumenti di attuazione è definita in misura proporzionale alle superfici appartenenti ai diversi proprietari.

Articolo 40. Le schede progetto contenute nell'Appendice B2

1. I contenuti della parte 1 e 2 delle schede hanno valore prettamente descrittivo. Lo schema delle trasformazioni traduce in un'organizzazione territoriale le prescrizioni e gli obiettivi espressi nella terza parte. Motivatamente, il progetto può modificare l'assetto proposto, rimanendo però invariate, oltre alle quantità, le relazioni viarie e funzionali tra l'ambito e il suo contesto.
2. Nella parte 3 delle schede hanno valore prescrittivo le indicazioni relative a:
 - suddivisione in sub-ambiti e relativi strumenti di attuazione;
 - trasformazioni fisiche;
 - utilizzazioni;
 - elementi quantitativi relativi agli spazi edificati e agli spazi aperti, segnatamente per quanto riguarda le superfici da cedere all'amministrazione comunale.
3. Le superfici lorde di pavimento indicate negli elementi quantitativi costituiscono le dimensioni massime consentite per ciascun raggruppamento di utilizzazioni. I piani attuativi e i progetti unitari degli ambiti possono prevedere di non realizzare interamente le quantità previste, fermi restando gli obblighi relativi agli spazi pubblici e l'integrale realizzazione delle superfici destinate a residenza sociale.
4. È ammessa una diversa ripartizione delle superfici lorde di pavimento indicate all'interno delle disposizioni relative alle utilizzazioni ammesse, entro un limite del 50%, fermi restando il totale.
5. Nella parte 4 delle schede sono riportate le condizioni di fattibilità urbanistica e paesistica, ambientale e idrogeologica. Le relative indicazioni sono vincolanti.
6. Le disposizioni delle schede e la disciplina urbanistica di cui all'Articolo 17 conservano validità anche successivamente all'attuazione degli interventi previsti dai piani e dai progetti e costituiscono il riferimento per il rilascio di ogni successivo provvedimento abilitativo, anche tacito.

Articolo 41. Disposizioni transitorie

1. Antecedentemente all'entrata in vigore degli strumenti di attuazione, negli ambiti a progettazione unitaria sono ammissibili:
 - le trasformazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
 - le trasformazioni volte a realizzare, o a modificare, infrastrutture tecnologiche a rete, infrastrutture di difesa del suolo, canalizzazioni, opere di difesa idraulica, e simili, nonché attrezzature e impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili.

Capo II. *Gli strumenti di attuazione*

Articolo 42. Efficacie e provvedimenti dei piani attuativi

1. I piani attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del piano regolatore generale ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio.
2. Ciascun piano attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia di uno o più dei piani o programmi previsti dalla normativa nazionale e regionale, ovvero:
 - a) piani di lottizzazione;
 - b) piani per l'edilizia economica e popolare,;
 - c) piani per gli insediamenti produttivi;
 - d) piani di recupero del patrimonio edilizio esistente;
 - e) programmi complessi di riqualificazione insediativa che ricomprendono a loro volta:
 - i programmi integrati di intervento di cui all'Articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
 - i programmi di recupero urbano di cui all'Articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;
 - ogni altro programma di riqualificazione insediativa comunque denominato, individuato ai sensi delle leggi statali.
3. L'atto di approvazione del piano attuativo individua le disposizioni legislative di riferimento e i beni soggetti a espropriazione ai sensi delle leggi vigenti.
4. Nei casi in cui contrastino con gli strumenti comunali a essi sovraordinati, i piani attuativi sono adottati e approvati contestualmente alle varianti a tali strumenti.
5. I piani attuativi di iniziativa privata possono essere proposti alla Giunta comunale, essendo stati redatti, a loro cura e a loro spese, dai proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta dei beni calcolata in base all'imponibile catastale, ricompresi nei perimetri degli ambiti disciplinati dai medesimi piani attuativi, hanno titolo a costituire il consorzio per la presentazione al Comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del conseguente schema di convenzione.
6. Il Comune invita i proprietari non aderenti al consorzio di cui al comma 5 ad attuare le indicazioni del piano mediante l'adesione alla convenzione, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune procede a diffidare gli stessi, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. Tutta la procedura di cui al presente comma deve essere completata entro il termine di centottanta giorni. Decorso senza esito il termine di cui sopra, gli immobili dei proprietari non aderenti al consorzio rientrano tra i beni soggetti a espropriazione di cui al comma 3 del presente Articolo.
7. La Giunta comunale introduce nei progetti dei piani attuativi proposti a norma del comma 5 ogni modificazione ritenuta necessaria od opportuna, in particolare

ai fini di una piena rispondenza alle disposizioni del piano regolatore generale e li sottopone eventualmente all'esame del Consiglio comunale.

8. L'approvazione del piano attuativo costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere o impianti di interesse pubblico dallo stesso individuate. Contestualmente all'atto di approvazione il Comune fissa il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale il piano attuativo è realizzato e i termini entro i quali sono operate le eventuali espropriazioni di cui al comma 6. Decorsi tali termini, il piano diventa inefficace per la parte in cui non abbia trovato attuazione, in questo caso permane l'obbligo di osservare gli allineamenti e le prescrizioni di zona, stabilite dal piano stesso, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti.
9. I piani attuativi, non in variante al presente piano regolatore generale, non devono essere sottoposti a procedura di valutazione ambientale strategica.

Articolo 43. Elaborati costitutivi dei piani attuativi

1. I piani attuativi sono costituiti almeno da:
 - A. una relazione sul quadro conoscitivo di riferimento contenente:
 - a) la descrizione delle sue più rilevanti caratteristiche fisiche dell'ambito considerato e, ove siano presenti degli insediamenti, l'analisi storica, morfologica e tipologica degli stessi, nel loro insieme e nei loro singoli elementi;
 - b) la descrizione analitica del sistema del verde;
 - c) la valutazione quantitativa e qualitativa dell'offerta di spazi, inedificati ed edificati, esistenti;
 - d) l'individuazione degli usi in atto di tali spazi;
 - B. la relazione di cui al punto A. è inoltre corredata da:
 - a) una tavola, su base catastale, recante l'indicazione dei limiti delle proprietà e delle relative superfici;
 - b) l'elenco catastale delle proprietà;
 - c) tavole in scala 1:200, recanti la descrizione dello stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona interessata, con l'individuazione di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello, e con l'indicazione:
 - delle sistemazioni a verde, con la specificazione delle essenze vegetali;
 - delle eventuali pavimentazioni di spazi scoperti;
 - della rete viaria e delle relative definizioni toponomastiche;
 - degli esistenti manufatti edilizi di qualsiasi genere;
 - degli elettrodotti, dei metanodotti, degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione e di generazione dell'energia, e di ogni eventuale altro impianto tecnologico, puntuale e a rete, pubblico e d'uso comune, nonché delle relative servitù;
 - degli altri eventuali vincoli, e degli immobili eventualmente sottoposti a speciali prescrizioni in base a vigenti leggi nazionali o regionali;

- d) i profili altimetrici dei fronti dei manufatti edilizi esistenti, in scala non inferiore a 1:200;
- e) planimetrie, in scala 1:200, relative ai diversi piani per i manufatti edilizi di più piani, con l'indicazione di tutte le utilizzazioni in atto;
- f) la documentazione storica, cartografica e iconografica, delle dinamiche di formazione e trasformazione, urbana ed edilizia, dell'ambito considerato;
- g) la documentazione fotografica dell'ambito considerato, con l'indicazione dei diversi con visuali;
- h) la relazione geologica e l'analisi geotecnica del terreno;
- i) da una relazione di fattibilità;

C. una relazione di fattibilità, illustrativa del progetto, la quale dia conto degli orientamenti e degli obiettivi assunti nella formulazione della disciplina concernente l'ambito considerato, espliciti le scelte effettuate, delinea i tempi previsti per la loro attuazione, indicando le relative priorità, e sia corredata da:

- a) nei casi di piani di iniziativa pubblica, l'indicazione delle proprietà soggette ad acquisizione pubblica o a vincoli per funzioni pubbliche o d'interesse collettivo, nonché la previsione di massima della spesa occorrente per la predetta acquisizione pubblica;
- b) in tutti i casi, la relazione sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano; la relazione sulla previsione delle spese relative alla realizzazione degli impianti tecnici indicati nelle tavole di cui alla lettera a. del punto D.; la relazione sulla previsione delle spese relative alla realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica parimenti indicato nelle tavole di cui alla lettera a. del punto D;

D. gli elaborati grafici di progetto, consistenti in:

- a) planimetrie in scala 1:200, recanti l'indicazione:
 - delle sistemazioni a verde (pubblico, condominiale, pertinenziale) di progetto, con l'indicazione delle essenze consentite o prescritte;
 - della rete viaria e delle eventuali piazze di progetto, con la specificazione dei principali dati altimetrici, nonché delle eventuali servitù di passaggio;
 - delle sistemazioni a parcheggio pubblico;
 - degli eventuali spazi per altri servizi pubblici e a uso collettivo;
 - delle pavimentazioni di progetto degli spazi scoperti;
 - del progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica, con l'ubicazione delle necessarie cabine;
 - degli impianti tecnici, quali la rete di adduzione dell'acqua, le rete di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni, la rete fognante e gli impianti di depurazione e di generazione dell'energia, pubblici e d'uso comune, e d'ogni altra necessaria infrastruttura, nonché delle relative servitù;
 - degli eventuali servizi centralizzati e delle eventuali realizzazioni entroterra;
 - dei perimetri degli eventuali comparti, o unità minime d'intervento, debitamente numerate;
 - degli interventi prescritti o consentiti sui manufatti edilizi da conservare, o sulle loro parti;

- dei manufatti edilizi da demolire senza ricostruzione, nonché delle sistemazioni degli spazi scoperti risultanti dalle demolizioni;
 - del sedime, ovvero del perimetro della massima superficie coperta, dei manufatti edilizi di cui è prescritta o consentita la demolizione e ricostruzione, ovvero la nuova edificazione, nonché di ogni necessario relativo indice urbanistico ed edilizio;
 - delle destinazioni d'uso, ovvero delle utilizzazioni consentite, degli immobili, specificate per ciascun piano nei manufatti edilizi di più piani, con particolare riferimento alle destinazioni d'uso per attività pubbliche e collettive;
- b) profili altimetrici dei fronti dei manufatti edilizi da conservare, in scala non inferiore a 1:200, con l'indicazione degli interventi prescritti o consentiti su di essi, o sulle loro parti;
- c) sezioni e profili in scala 1:200 dei manufatti edilizi di cui è prescritta o consentita la demolizione e ricostruzione, ovvero la nuova edificazione, recanti l'indicazione dei tipi edilizi;
- E. le norme tecniche di attuazione;
- F. lo schema della convenzione da stipularsi tra il Comune e i proprietari degli immobili interessati dalla disciplina dettata dal piano, o gli altri aventi titolo su di essi, ai fini della realizzazione delle trasformazioni previste dal medesimo piano e della regolamentazione dei rapporti tra il Comune e i soggetti interessati all'attuazione del piano, ovvero tra tali ultimi soggetti, e degli obblighi posti a carico del primo e dei secondi, a norma delle vigenti leggi.
2. Lo schema della convenzione, di cui alla lettera F del comma 1, provvede, in particolare, a porre a carico dell'insieme dei soggetti interessati all'attuazione del piano, ovvero soltanto dei soggetti interessati all'attuazione delle trasformazioni di demolizione, con o senza ricostruzione, o di nuova edificazione, previste dal piano medesimo, oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, la cessione gratuita al Comune degli immobili destinati a opere di urbanizzazione secondaria, e in genere ad attrezzature pubbliche e d'uso pubblico, nonché alla realizzazione di edilizia economica e popolare, oppure di quota parte di tali immobili. Quando non diversamente concordato la convenzione stabilisce l'obbligo, da parte dei soggetti interessati all'attuazione del piano, della manutenzione nel tempo delle aree a verde cedute al Comune.

Articolo 44. Il piano di sviluppo aziendale

1. Il piano di sviluppo aziendale descrive, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013:
- la situazione di partenza dell'azienda agricola;
 - le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda;
 - le azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola, quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività.

2. Il piano di sviluppo aziendale è assunto dal presente piano regolatore generale come lo strumento che stabilisce il rapporto fra le scelte di programmazione economica e di riorganizzazione delle aziende agricole e le previsioni urbanistiche di assetto territoriale. Esso persegue, inoltre, l'obiettivo di garantire la necessaria coerenza nel rapporto fra l'attività produttiva agricola e le corrispondenti esigenze di natura edilizia. Il piano di sviluppo aziendale deve essere conforme alle disposizioni del presente piano regolatore generale.
3. Ai fini del presente piano regolatore generale, il piano di sviluppo aziendale contiene almeno:
 - a) una descrizione della situazione presente dell'azienda agricola;
 - b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e delle attività connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
 - c) una descrizione dettagliata delle trasformazioni edilizie necessarie a migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli addetti alle attività agricole nonché al potenziamento delle strutture produttive, con l'individuazione delle trasformazioni da effettuare nei fabbricati esistenti e di quelle di nuova edificazione, nonché dei fondi collegati ai diversi edifici;
 - d) la definizione delle fasi e dei tempi di realizzazione del programma.
4. La realizzazione del piano di sviluppo aziendale è garantita da un'apposita convenzione, o da un atto d'obbligo unilaterale, che qualora preveda trasformazioni concernenti strutture di interesse di più aziende agricole impegna contestualmente tutte le aziende interessate, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune, che stabilisca in particolare gli obblighi, per il richiedente e per i suoi aventi causa:
 - a) di effettuare ogni intervento relativo alla conduzione del fondo volto a renderne effettiva la prevista capacità produttiva, secondo le indicazioni del piano di sviluppo aziendale;
 - b) di effettuare ogni intervento volto:
 - al mantenimento o al ripristino del sistema di smaltimento delle acque piovane;
 - al mantenimento o al ripristino della rete di bonifica;
 - a gestire gli elementi eventualmente presenti del sistema vegetazionale naturale in conformità alle disposizioni del presente strumento di pianificazione urbanistica;
 - alla conservazione degli eventualmente presenti elementi di interesse storico, anche soltanto testimoniale;
 - alla conservazione, al ripristino e alla valorizzazione di particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti, ciglionamenti, e simili;
 - alla sistemazione delle aree esterne in termini di percorsi, e di nuove piantumazioni e sistemazione a verde, compatibili con i caratteri dell'ecosistema;

- c) di non operare mutamenti dell'uso agricolo degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento delle attività agricole e a esse connesse, per il periodo di validità del programma;
- d) di non operare, per un congruo periodo di tempo, mutamenti dell'uso degli edifici di nuova edificazione;
- e) di non consentire l'utilizzazione di interi edifici, o di intere unità immobiliari, a uso abitativo, a soggetti non aventi i requisiti di imprenditore agricolo professionale;
- f) di non alienare separatamente dagli edifici le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti ai sensi del c. 1 let. b) dell'Articolo 9;
- g) di impegnarsi al mantenimento almeno ventennale dell'uso dei fabbricati di nuova costruzione;
- h) di realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli, a norma delle pertinenti disposizioni.

Articolo 45. Procedimenti formativi del piano di sviluppo aziendale

1. Il piano di sviluppo aziendale è proposto, mediante presentazione alla Giunta comunale, dall'azienda agricola interessata. La Giunta comunale introduce nei piani proposti ogni modificazione ritenuta necessaria od opportuna, in particolare ai fini di una piena rispondenza alle disposizioni del piano regolatore generale, e li sottopone eventualmente all'esame del Consiglio comunale.
2. Se l'interessato presenta contestualmente al piano di sviluppo aziendale le domande di provvedimento abilitativo a effettuare le trasformazioni fisiche e funzionali in esso previste, il Comune provvede al rilascio dei titoli abilitativi entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione o dell'atto d'obbligo.
3. Il piano di sviluppo aziendale ha validità per un periodo di tempo non inferiore a quattro anni e non superiore a sei anni a decorrere dalla data di stipula della relativa convenzione. Prima della sua scadenza il piano di sviluppo aziendale può essere modificato solamente in applicazione di programmi comunitari, statali, regionali o provinciali. Alle eventuali modifiche del piano di sviluppo aziendale devono corrispondere le modifiche alla relativa convenzione o atto d'obbligo. Per tutto il periodo di validità il piano di sviluppo aziendale è vincolante per l'azienda, la quale non può richiedere provvedimenti abilitativi a operare trasformazioni di immobili che non siano conformi a quanto previsto dal piano di sviluppo aziendale. Decorso tale periodo il piano di sviluppo aziendale perde efficacia relativamente alle previsioni per le quali non siano stati rilasciati i provvedimenti abilitativi.

Articolo 46. I progetti unitari

1. I progetti unitari sono strumenti di dettaglio di attuazione del piano regolatore generale. L'approvazione del progetto unitario da parte della Giunta municipale,

previo parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale è condizione preliminare al rilascio del permesso a costruire o per la presentazione della denuncia di inizio attività.

2. I progetti unitari, di iniziativa sia pubblica che privata, sono costituiti dagli elaborati previsti al precedente Articolo 43. In relazione all'entità delle trasformazioni in progetto, l'Amministrazione comunale può richiedere un insieme di elaborati diverso da quello di cui al suddetto Articolo 43, ritenuto comunque esaustivo ai fini della descrizione degli interventi previsti.

Articolo 47. Le opere pubbliche

1. Le opere pubbliche sono strumenti di dettaglio di attuazione del piano regolatore generale. L'approvazione delle varie fasi progettuali e la completezza degli elaborati di progetto derivano dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia.

Titolo VII. Disposizioni finali

Articolo 48. Atti di assenso

1. Ogni trasformazione, fisica o funzionale, riguardante edifici o altri manufatti sottoposti a specifica tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è subordinata alla preventiva acquisizione dell'atto di assenso della competente soprintendenza.

Articolo 49. Salvaguardie

1. Il piano regolatore generale entra in vigore al momento dell'esecutività dell'atto amministrativo che lo approva in via definitiva. Costituiscono prescrizioni immediatamente operanti e costituiscono salvaguardia del piano regolatore generale fin dalla sua adozione le disposizioni indicate nelle presenti norme e negli altri elaborati che lo costituiscono.
2. Fino all'entrata in vigore definitiva del piano regolatore generale, sono consentiti esclusivamente gli interventi non in contrasto con le disposizioni indicate nelle presenti norme e negli altri elaborati del piano.
3. Sugli immobili esistenti, aventi una funzione o una destinazione diversa da quella prescritta dal piano regolatore generale, sono ammesse esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. I progetti edilizi e i piani attuativi approvati o convenzionati alla data di adozione del presente piano regolatore generale continuano a trovare applicazione, limitatamente al proprio ambito, fino alla data di scadenza, quale definita dalle leggi ovvero dalle relative convenzioni con il Comune di Prata D'Ansidonia. Sono ammesse esclusivamente varianti che:
 - non diminuiscano la dotazione complessiva degli spazi pubblici;
 - non incrementino il numero delle unità immobiliari;
 - non incidano sui parametri e sugli indici edilizi e urbanistici;
 - non comportino la modifica della scadenza della validità della convenzione.

Articolo 50. Rinvio e adeguamenti ad altre disposizioni

1. Per tutto quanto attiene l'osservanza e l'attuazione del presente piano regolatore generale che non si trovi stabilito o specificato nelle presenti norme, valgono le pertinenti disposizioni delle leggi, degli atti aventi forma di legge e degli atti amministrativi della Regione Abruzzo, nonché dello Stato ove queste ultime disposizioni abbiano efficacia prevalente sulle prime e comunque diretta applicazione.
2. Le variazioni tecniche degli elaborati del presente piano regolatore generale necessarie per il recepimento di disposizioni immediatamente prevalenti e direttamente operative dettate da leggi o da atti amministrativi della Provincia di

L'Aquila, della Regione Abruzzo e dello Stato, ovvero da altri soggetti pubblici sovracomunali, nonché le ulteriori variazioni tecniche strettamente derivanti dalle prime e necessarie per riconferire agli elaborati del presente piano regolatore generale caratteri di sistematicità e di unitarietà, sono apportate mediante deliberazioni del Consiglio comunale di Prata D'Ansionia, non configurando varianti al medesimo presente piano regolatore generale.